

P
-
S
-
C
-



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA



Unione Rubicone e Mare

UNIONE RUBICONE
e MARE



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Ai sensi dell'art.13 della L.R 20/2000
(art. 48 commi 1,4 e 5 L.R. 24 marzo 2000, n 20)

NORME

Elaborato

B.2



RESPONSABILE E COORDINATORE DEL PIANO

Eva Cerri - Responsabile Ufficio unico di Piano dell'UNIONE RUBICONE e MARE

REFERENTI DEI SETTORI TECNICI COMUNALI:

Ermes Battistini;
Elena De Cecco;
Pierpaolo Meluzzi;
Giovanni Ravagli.

GRUPPO DI LAVORO PSC:

Alessandro Angelini - Barbara Benedetti - Sabina Bevitori - Barbara Casadei - Angela Cotta - Elena Docci - Michele Galassi - Chiara Gardini - Marica Gattamorta - Agnese Latini - Maria Lazzarini - Lella Lelli - Davide Lupini - Paola Molari - Giovanni Muccioli - Melvin Piro - Giovanmatteo Raggi - Simona Roccoli - Catia Salvatori - Sabrina Sarti - Gabriele Venzi - Gilberto Versari.

APPORTI SPECIALISTICI:

SERVIZI COMUNALI

Anagrafe - Attivita' economiche - Cultura - Edilizia privata - Lavori pubblici - Polizia municipale - Ragioneria - Scolastici - Sociali - Turismo.

ENTI E SOCIETA' DI SERVIZI:

ANAS - ACI - Archivio di Stato Forli'-Cesena - Agenzia del Territorio Forli'-Cesena - ARPA - ATR di Forli'-Cesena e Rimini - Autorita' di Bacino dei Fiumi Romagnoli, Marecchia-Conca - AUSL - CCIAA di Forli'-Cesena Autostrade per l'Italia - CER - Consorzi di Bonifica della Romagna Occidentale, Romagna Centrale, Savio-Rubicone - ENEL - FF.SS. - HERA di Forli'-Cesena - Provincia di Forli'-Cesena - Regione Emilia Romagna - Romagna Acque - Servizi Tecnici di Bacino - SNAM - TERNNA - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena, Rimini.

SOMMARIO

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
TITOLO I	FINALITÀ, OGGETTO, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO	5
Art. 1.1 -	Oggetto e finalità.....	5
Art. 1.2 -	Contenuti del Piano	6
Art. 1.3 -	Elaborati costitutivi.....	8
PARTE II	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE E PAESISTICA E DELL'INTEGRITÀ FISICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO.....	10
TITOLO II	SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO.....	10
Art. 2.1 -	Sistema dei crinali e sistema collinare.....	10
Art. 2.2 -	Sistema forestale e boschivo	11
Art. 2.3 -	Sistema delle aree agricole.....	14
Art. 2.4 -	Sistema costiero (art.12 PTPR – PTCP).....	15
Art. 2.5 -	Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (art.13 PTPR – PTCP).....	17
Art. 2.6 -	Zone urbanizzate in ambito costiero (art.14 PTPR – PTCP).....	18
Art. 2.7 -	Colonie (art.15 PTPR – PTCP) – eliminato in quanto non presenti	20
Art. 2.8 -	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 P.T.C.P.).....	20
Art. 2.9 -	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.C.P.).....	23
Art. 2.10 -	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 – P.T.C.P.).....	24
Art. 2.11 -	Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: crinali (art. 20B P.T.C.P.).....	26
Art. 2.12 -	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	27
Art. 2.13 -	Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	28
Art. 2.14 -	Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica.....	29
Art. 2.15 -	Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica.....	30
Art. 2.16 -	Strutture di interesse storico-testimoniale	30
TITOLO III	LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ, DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI O DA RISCHI AMBIENTALI.....	31
Art. 2.17 -	Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità (art.26 P.T.C.P.).....	31
Art. 2.18 -	Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art.27 P.T.C.P.)	32
Art. 2.19 -	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 P.T.C.P.).....	32
Art. 2.20 -	Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 P.T.C.P.).....	33
Art. 2.21 -	Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica.....	34
TITOLO IV	PIANIFICAZIONE DI BACINO E RISCHIO FISICO - INSEDIATIVO	37
Art. 2.22 -	Sicurezza idraulica	37
Art. 2.23 -	Aree di potenziale allagamento	38
Art. 2.24 -	Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari	39
Art. 2.25 -	Controllo degli apporti d'acqua ed invarianza idraulica.....	40
Art. 2.26 -	Rischio idraulico nella fascia costiera	40
Art. 2.27 -	Rischi connessi alla subsidenza	40
Art. 2.28 -	Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano.....	41
TITOLO V	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAESAGGIO E DEGLI ELEMENTI NATURALI.....	42
Art. 2.29 -	La rete ecologica.....	42
Art. 2.30 -	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione – Area ad alta centralità.....	42
PARTE III	Classificazione del sistema insediativo e disciplina degli interventi	43
TITOLO VI	DISPOSIZIONI GENERALI.....	43
Art. 3.1 -	Classificazione del territorio.....	43
Art. 3.2 -	Potenzialità edificatorie ed ambiti di perequazione urbanistica.....	43
Art. 3.3 -	Dimensionamento, criteri e modalità di attuazione del Piano Strutturale Intercomunale.....	44
Art. 3.4 -	Rigenerazione e riuso negli ambiti urbani consolidati, obiettivi, criteri e modalità di attuazione	45
TITOLO VII	DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO.....	46
Art. 3.5 -	Ambiti di intervento della disciplina di tutela.....	46
Art. 3.6 -	Disposizioni generali	46
Art. 3.7 -	Disposizioni relative ai centri storici di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo ed agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale in ambito urbano esterni al centro storico ..47	47

Art. 3.8 - Disposizioni relative ai nuclei ed edifici isolati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale	47
Art. 3.9 – Disposizioni relative all’attuazione degli interventi edilizi	48
Art. 3.10 – Disposizioni relative alle destinazioni d’uso ammesse	49
Art. 3.10bis - Disposizioni per i Piani di Recupero.....	49
TITOLO VIII DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI CONSOLIDATI.....	49
Art. 3.11 – Ambiti urbani consolidati (art. A-10 L.R. 20/2000) – definizione e perimetrazione.....	49
Art. 3.12 – Dotazioni di quartiere	50
TITOLO IX DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DA RIQUALIFICARE	50
Art. 3.13 - Ambiti da riqualificare – definizione e perimetrazione	50
Art. 3.14 – Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ambiti da riqualificare.....	50
Art. 3.15 – Attuazione degli interventi negli ambiti da riqualificare	51
TITOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI.....	51
Art. 3.16 – Ambiti per nuovi insediamenti – definizione e perimetrazione	51
Art. 3.17 – Attuazione degli interventi negli ambiti per nuovi insediamenti	52
TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED AI POLI FUNZIONALI	53
Art. 3.18 – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale ed Aree ecologicamente attrezzate.....	53
Art. 3.19 – Poli funzionali: definizioni e modalità di attuazione.....	56
Art. 3.20 – Disciplina del commercio.....	57
TITOLO XII SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’	58
Art. 3.21 – Politiche ed obiettivi di sicurezza e potenziamento della rete di trasporto esistente	58
TITOLO XIII TERRITORIO RURALE	59
Art. 3.22 – Definizione ed obiettivi per la valorizzazione del territorio rurale.....	59
Art. 3.23 – Articolazione del territorio rurale	60
Art. 3.24 – Aree di valore naturale ed ambientale	60
Art. 3.25 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.....	61
Art. 3.26 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	62
Art. 3.27 – Ambiti agricoli periurbani	63
Art. 3.28 – Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale.....	64
Art. 3.29 – Disciplina degli interventi edilizi ad uso abitativo agricolo.....	64
Art. 3.30 – Disciplina degli interventi edilizi al servizio della produzione agricola	65
Art. 3.31 – Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico	65
Art. 3.32 – Interventi edilizi non connessi all’attività agricola	66
TITOLO XIV DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	66
Art. 3.33 – Il ruolo dei centri urbani nella gerarchia territoriale e gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale ed urbanistica.....	66
Art. 3.34 – Articolazione e quantificazione delle dotazioni territoriali e delle attrezzature sovracomunali	68
Art. 3.35 – Dotazioni di qualità urbana: modalità attuative.....	69
Art. 3.36 – Dotazioni ecologico- ambientali ed infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti	70
Art. 3.37 – Criteri per il risanamento dell’aria e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	70
Art. 3.38 – Criteri per il risanamento e la gestione integrata della risorsa idrica	72
Art. 3.39 – Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi	74
Art. 3.40 – Smaltimento e gestione dei rifiuti.....	74
PARTE IV MODALITA’ VALUTATIVE E CONCERTATIVE	75
TITOLO XV VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE E MONITORAGGIO DEI PIANI	75
Art. 4.1 – ValSAT e requisiti di sostenibilità per gli insediamenti.....	75
Art. 4.2 – Monitoraggio di efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione	77
PARTE V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	77
TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI	77
Art. 5.1 – Carta unica del Territorio e tavola dei vincoli	77
Art. 5.2 – Norme transitorie	77
APPENDICE A	79

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I FINALITÀ, OGGETTO, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1.1 - Oggetto e finalità

1. Il Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) è lo strumento urbanistico generale con il quale si stabiliscono le scelte strategiche di governo del territorio intercomunale, volte a regolare lo sviluppo economico e sociale della popolazione, garantendo la tutela dell'integrità fisica, ambientale e dell'identità culturale del territorio intercomunale, nonché la salvaguardia dei valori culturali ed ambientali dello stesso.
2. Il presente Piano è stato elaborato ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i. e conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali; nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio e di quanto stabilito nell'accordo di pianificazione, previsto dall'art.32 comma 3 della L.R. n.20/00, definito ai sensi del comma 7 dell'art.14, e sottoscritto in data 24 maggio 2014 dalla Provincia di Forlì-Cesena (deliberazione di G.P. n.51896/194 del 20/05/2014) e dall'Unione Rubicone e mare (deliberazione di C.U. n.13 del 22/05/2014). Le presenti Norme, unitamente agli elaborati elencati nel successivo articolo 1.3, costituiscono la documentazione del P.S.I.
3. Le previsioni del presente Piano sono conformi alle previsioni di tutti i vigenti strumenti di pianificazione generale e settoriale ed in particolare:
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14 settembre 2006; variante integrativa, approvata con delibera di C.P. n.70346/146 del 19 luglio 2010 e variante specifica, approvata con delibera di C.P. n.103517/57 del 10/12/2015; ed in particolare in merito alle disposizioni paesaggistiche il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n.1338, e modificato dalla variante al PTCP di Rimini, approvata con deliberazione di C.P. n.61 del 23 novembre 2008, previa intesa con la Regione Emilia Romagna, espressa con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.188 del 23 settembre 2008;
 - Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con la deliberazione n. 276 del 13 febbraio 2010;
 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con delibera n.1322 del 22 dicembre 1999;
 - Piano di Tutela della Acque regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
 - Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.350 del 17 marzo 2003; integrato con la variante approvata con deliberazione di G.R. n.144 del 16 febbraio 2009 e con la variante approvata con delibera di G.R. n.1877 del 19 dicembre 2011; aggiornato con la proposta di variante in attuazione della direttiva comunitaria 2007/60, recepita a livello nazionale con D.Lgs.49/2010, adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n.1/3 del 27 aprile 2016;
 - Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Autorità interregionale di Bacino Marecchia Conca approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.2 del 30 marzo 2004, coordinato con successive integrazioni; aggiornato con la proposta di variante in attuazione della direttiva comunitaria 2007/60, recepita a livello nazionale con D.Lgs.49/2010, adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n.1 del 27 aprile 2016;
 - Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.67 del 3 maggio 2016;
 - Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.84071/175 del 24/09/2007;
 - PAIR, adottato con DGR n.1180/2014.
4. Il presente Piano, formato secondo il combinato disposto dell'art.8 delle Norme del P.T.P.R. e dell'art.28 della L.R. n.20/2000, persegue gli obiettivi di seguito indicati, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:
- a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali, attraverso il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici;
 - d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;
 - e) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazioni che lo connotano;
 - f) consentire, nel territorio rurale, il recupero degli edifici che presentano caratteristiche di bene storico-architettonico, culturale o testimoniale, in rapporto al contesto ambientale, allo specifico ambito rurale, alle caratteristiche costruttive, tipologiche e formali storicamente in uso nell'area;
 - g) valutare la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio ed indicarne le soglie di criticità;
 - h) fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche, definite in particolare attraverso il riuso e la rigenerazione del patrimonio insediativo consolidato;
 - i) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - j) classificare il territorio comunale in urbanizzato, con specificazione riguardo agli interventi di riqualificazione, urbanizzabile e rurale;
 - k) definire la regolamentazione generale dei nuovi interventi realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato;
 - l) individuare gli ambiti del territorio comunale e definire le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
5. In funzione delle predette finalità, il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio comunale, ad adeguare la strumentazione urbanistica comunale ai contenuti del P.T.P.R. e del P.T.C.P. dettando disposizioni volte a:
- a) tutelare l'identità culturale del territorio comunale, cioè delle caratteristiche essenziali od intrinseche di sistemi, zone ed elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
 - b) tutelare l'integrità fisica del territorio comunale;
 - c) delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti.

Art. 1.2 - Contenuti del Piano

1. Il presente Piano, specificando le previsioni del P.T.C.P., definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità.

Esso, quindi, riguarda:

sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:

A1. il sistema forestale e boschivo;

A2. il sistema delle aree agricole;

A3. il sistema costiero, nonché le zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, le zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di qualificazione dell'immagine turistica;

A4. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela della costa e dell'arenile, alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.:

B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;

B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;

B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;

B4. altre zone di particolare interesse paesistico-ambientale;

C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.

2. Il presente Piano, inoltre, recepisce le Unità di Paesaggio individuate dal P.T.C.P., intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri biovegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole ed ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso. Ad esse si applicano gli indirizzi e gli schemi di azioni strategiche di cui all'appendice A delle presenti Norme quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione intercomunale e di ogni altro strumento regolamentare inerenti la gestione del territorio al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.

3. Il presente Piano provvede altresì a:
 - individuare gli ambiti consolidati, come parti del territorio in cui incentivare processi di riuso e rigenerazione urbana, gli ambiti da riqualificare, quelli per nuovi insediamenti, funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e nei quali si rafforza l'armatura territoriale esistente, gli ambiti specializzati per attività produttive;
 - definire il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi;
 - definire gli standard di qualità urbana ed ecologica-ambientale per gli insediamenti;
 - individuare i poli funzionali esistenti, valutandone ed analizzandone le principali caratteristiche e le eventuali possibilità di consolidamento, espansione o riqualificazione;
 - specificare, sulla base degli indirizzi del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, dove collocare l'area ecologicamente attrezzata;
 - classificare il territorio rurale in aree di valore naturale ed ambientale, in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ed in ambiti agricoli periurbani;
 - definire la dotazione di infrastrutture per la mobilità di carattere comunale, ed individuare i corridoi destinati al potenziamento ed alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistenti e quelli da destinare alle nuove infrastrutture;
 - delineare condizioni e criteri in materia di riequilibrio ecologico – ambientale, disponibilità e qualità delle risorse idriche, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
 - formulare indirizzi per la successiva pianificazione attuativa.

4. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma 1 dell'articolo 1.3 e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Art. 1.3 - Elaborati costitutivi

1. Il presente Piano è costituito da:

A - Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici (n. 2 Volumi - **A.1** e **A.2**);
- Schede relative alla ricognizione del sistema forestale e boschivo, di tipologia "siepi e filari" (contrassegnate dalla sigla **A.3**);
- Tavola relativa alle "Unità di paesaggio" in scala 1:15.000, identificata con la sigla **A.4**;
- Analisi per lo studio di microzonazione sismica (elaborato contrassegnato dalla sigla **A.5**)

B - Progetto:

B.1 Relazione;

B.2 Norme;

B.3 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto della mobilità ed ambiti normativi" in scala 1:15.000;

B.4 numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" in scala 1:10.000;

B.5 numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" in scala 1:10.000;

B.6 numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" in scala 1:10.000;

B.7 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" in scala 1:10.000;

B.8 numero 1 tavola relativa al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" in scala 1:10.000;

B.9 numero 1 tavola relativa alla "Zonazione sismica di 2° livello con locali approfondimenti di 3° livello", in scala 1:10.000;

C.1 numero 3 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalle sigle **C.1.1**, **C.1.2** e **C.1.3** in scala 1:5.000;

C.2 Schede d'ambito;

CS.1 numero 3 tavole relative a "Individuazione tipologica" contrassegnate dalle sigle **CS.1.016**, **CS.1.041** e **CS.1.045** in scala 1:1.000;

CS.2 numero 3 tavole relative a "Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnate dalle sigle **CS.2.016**, **CS.2.041** e **CS.2.045** in scala 1:1.000;

CS.3 numero 3 tavole relative a "Stato di conservazione" contrassegnate dalle sigle **CS.3.016**, **CS.3.041** e **CS.3.045** in scala 1:1.000;

CS.4 numero 3 tavole relative a "Destinazioni d'uso e dotazioni territoriali" contrassegnate dalle sigle **CS.4.016**, **CS.4.041** e **CS.4.045** in scala 1:1.000;

AU.5 numero 3 tavole relative a "Tavola d'inquadramento del Sistema insediativo storico in territorio urbanizzato", in scala 1:5.000;

CS.AU numero 1 volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata degli edifici in centro storico e in ambito urbano esterni ai centri storici";

TR.1 Abaco del processo tipologico nel territorio rurale;

TR.2 – TR.3 – TR.4 numero 3 tavole con individuazione degli insediamenti ed infrastrutture storici presenti nel territorio rurale in scala 1:5.000;

TR.5 numero 1 volume contenente le Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative agli insediamenti ed infrastrutture storici nel territorio rurale di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

- numero 3 tavole di "inquadramento degli edifici di cui all'art. A-9 L.R. 20/2000", rappresentante gli edifici di valore storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n.42/2004, in scala 1:5.000 (contrassegnate dalle sigle **CBCP.1 – CBCP.2 – CBCP.3**);

- numero 1 tavola relativa a "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004" in scala 1:15.000 (contrassegnata dalla sigla **A.P.**);

D. Valsat:

D.1. Relazione;

D.2. Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C. e del R.U.E.";

D.3. Sintesi non tecnica;

- numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. -valutazione preliminare- Vincoli storici, culturali e paesaggistici", contrassegnata dalla sigla **VINC_1** in scala 1:15.000;

- numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. -valutazione preliminare-Vincoli di natura ambientale", contrassegnata dalla sigla **VINC_2a** e contrassegnata dalla sigla **VINC_2b** in scala 1:15.000

- numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. -valutazione preliminare- Tavola dei vincoli e dei limiti di rispetto delle infrastrutture", contrassegnata dalla sigla **VINC_3** in scala 1:15.000

- **V.4** Scheda dei vincoli.

PARTE II TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' CULTURALE E PAESISTICA E DELL'INTEGRITA' FISICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO

TITOLO II SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO

Art. 2.1 - Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come tali indicati e delimitati nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.4** "Zonizzazione paesistica" del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal Piano medesimo per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.
2. Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:
 - a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce le seguenti limitazioni e condizioni per gli interventi sui manufatti edilizi esistenti e per gli interventi di nuova costruzione:
 - altezza massima: equivalente di norma a due piani fuori terra;
 - sagome regolari di non eccessiva lunghezza;
 - giacitura coerente con la stabilità del versante;
 - interrimento di parte dei volumi, qualora lo consenta l'orografia del terreno;
 - per il manto di copertura l'utilizzo di materiali tradizionali o comunque coerenti con la configurazione del manufatto edilizio. I nuovi manufatti devono essere accompagnati da progetti di inserimento paesaggistico nel contesto.
3. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
 - a. linee di comunicazione viaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. Salvo quanto già previsto dal presente Piano, il P.O.C., che assume il valore e gli effetti del PUA, può prevedere le infrastrutture ed impianti, tra quelli elencati al precedente comma 3, che abbiano rilevanza meramente locale, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.S.C. in relazione alle modifiche introdotte, comprensiva dell'inserimento di forme di mitigazione degli impatti negativi.

5. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal presente Piano o dal R.U.E.;
 - b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali od interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti fissati dal presente Piano al successivo Tit. XIII – Territorio rurale;
 - c. la realizzazione di infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
6. Le opere di cui alle lettere c. e d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. del quinto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

Art. 2.2 - Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.
2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1, sono individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla **B.5** "Carta forestale e dell'uso del suolo" limitatamente alle seguenti voci della legenda:
 - "Sistema forestale e boschivo"
 - "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".
3. La Tavola **B.5**, che è stata redatta ai sensi delle prescrizioni di polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1 marzo 1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato disposto dell'art.63 della L.R. 6/2009 e del comma 6 dell'art.2 del D.Lgs. 227 del 18.5.2001. Nelle procedure di valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali e nelle procedure autorizzative di interventi si dovrà pertanto verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive alle quali si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
4. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1, presenti nel territorio intercomunale, sono stati definiti sulla base della tavola 3 "Carta forestale e uso del suolo" del P.T.C.P., tale carta è stata integrata con l'analisi riportata nelle schede allegate al Quadro Conoscitivo, relative alla ricognizione del sistema forestale e boschivo, di tipologia "pianta, gruppo, filare meritevole di tutela", contrassegnate dalla sigla **A.3**.
5. Il presente Piano conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Il presente Piano si pone quale indirizzo prioritario l'incremento delle aree

forestali e boschive (gruppo/filare) per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali, in attuazione degli impegni di Kyoto, così come disposto dal RUE. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo, terzo e quarto comma, valgono le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo e tredicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo. Nel sistema forestale e boschivo trovano applicazione le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale.

6. La gestione dei terreni di cui al presente articolo persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n.30;
 - b) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8;
 - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione intercomunale;
 - d) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
7. Nelle formazioni forestali e boschive di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune interessato nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalla Provincia all'interno del P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
10. Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
 - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione

delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile;

- non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

11. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 7 e 8, dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal P.T.C.P. come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui all'art. 55 del medesimo Piano provinciale.
12. Gli ambiti e gli elementi boschivi di tipologia "pianta, gruppo, filare meritevole di tutela", rappresentati nell'elaborato **A.3** sostituiti da opere pubbliche e/o di interesse pubblico da sottoporre a rimboschimenti compensativi, ai sensi dell'art.10, comma 8bis del PTCP, in accordo con la competente Autorità di Bacino, sono soggetti alle disposizioni del RUE.
13. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.5**, integrata dalle schede contrassegnate dalla sigla **A.3** del presente Piano, ai sensi del presente articolo, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.
14. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicate e delimitate come tali nella tavola contrassegnata dalla sigla **VINC_1**, integrata dalle schede contrassegnate dalla sigla **A.3** del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
 - nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2.3 - Sistema delle aree agricole

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano la tutela paesistica delle aree aventi destinazione agricola, anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti Norme. Per tali aree valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi. Coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, nel successivo Titolo XIII – Territorio Rurale di queste Norme viene dettagliata la disciplina degli usi e delle trasformazioni ammesse nel territorio rurale sulla base della classificazione in ambiti di cui alle tavole contrassegnate dalla sigla **B.3** del presente Piano.
2. Utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.
3. Nel territorio agricolo vanno incentivati, anche attraverso gli obiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo.
Il presente Piano incentiva:
 - a. la diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione. Le formazioni forestali a carattere permanente a fini produttivi ed ambientali, comprendono anche superfici scoperte, purché ritirate dalla produzione, con la funzione di fasce di rispetto ed elementi di equilibrio ed arricchimento ambientale ed ecologico;
 - b. la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone. Nel caso di intervento su pendici in cui siano in atto fenomeni di dissesto si dovrà procedere, prima dell'impianto della vegetazione, alla realizzazione di idonee opere di difesa e consolidamento che utilizzino prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c. la conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico, tali interventi vanno prevalentemente destinati alle terre marginali o a quelle incluse all'interno di infrastrutture ed aree periurbane nonché a quelle prossime ai corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati. In tal senso le aree a radura vanno realizzate attraverso la costituzione di fasce di rispetto agli elementi impiantati;
 - d. la produzione agricola e forestale volta a sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
 - e. la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante.
4. Tali finalità, assumendo una valenza generale per tutto il territorio intercomunale, sono perseguite anche attraverso la definizione degli ambiti del territorio rurale ai sensi della L.R. n. 20/2000, così come individuati nell'elaborato cartografico **B.3**.
5. Nelle tavole contrassegnate dalla sigla **B.5** "Carta forestale e dell'uso del suolo" è indicata la classificazione dei soprassuoli agricoli. Tale classificazione si costituisce come primo riferimento per la definizione degli allevamenti zootecnici non intensivi, per la loro eventuale delocalizzazione come specificato all'art.3.22

“Definizione ed obiettivi generali del territorio rurale” e, correlativamente, per l'applicazione delle disposizioni del presente Piano.

Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:

- a. l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
- b. relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali in rapporto alla classificazione di cui al primo capoverso si indica, quale parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile, quello pari a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a bosco;
- c. l'applicazione dei parametri di cui alle precedenti lettere b. e c. dovrà comunque effettuarsi nel rispetto delle norme regionali attuative del “Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico”, il cui impianto normativo costituisce recepimento per la Regione Emilia – Romagna della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”.

Ai fini di una omogenea applicazione delle disposizioni del presente Piano si assume il parametro del 20% della capacità produttiva esistente quale limite massimo per gli ampliamenti degli allevamenti intensivi, qualora tale esigenza sia motivata da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici programmi di riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale.

Art. 2.4 - Sistema costiero (art.12 PTPR – PTCP)

1. Il presente Piano individua, nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.4**, il sistema costiero quale porzione di territorio che, per genesi o per tipo di fruizione, mantiene un rapporto ed è influenzato dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi naturali, ove esistenti, e sul tessuto urbano consolidato della costa.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento ed alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili; all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra, nonché alla ridefinizione/riqualificazione del sistema insediativo costiero ed al recupero di aree a verde e per servizi. Al fine di perseguire detti obiettivi, relativamente agli ambiti di cui al primo comma, valgono gli indirizzi di cui al successivo comma terzo e le prescrizioni di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto e settimo.
3. In particolare per il mantenimento, recupero e riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema occorre attenersi ai seguenti indirizzi:
 - a) deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;
 - b) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
 - c) le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili o dei piani di utilizzo così come definiti al successivo art. 2.5. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia ed il riuso delle strutture edilizie esistenti;
 - d) è favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati, anche migliorando l'attraversamento del tracciato ferroviario, dovrà essere prevista la realizzazione di aree adeguate per parcheggi a raso con tecniche che mantengano l'equilibrio idrogeologico del territorio e contengano al massimo l'impatto sull'ambiente (o interrati) in punti strategici di accesso alla spiaggia e

perseguita la specializzazione dei traffici, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2.5 e 2.6 delle presenti norme. Tali interventi non dovranno impedire il normale deflusso delle acque meteoriche né interferire negativamente con gli equilibri idrici nel sottosuolo;

- e) devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;
 - f) le previsioni relative ad attrezzature e ad impianti di interesse sovracomunale devono essere, al massimo del possibile, coerenti con obiettivi di riqualificazione e di decongestionamento della fascia costiera, e contemplare nuove realizzazioni esclusivamente ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi;
 - g) la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
 - h) i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata l'indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate;
 - i) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero, riuso e rigenerazione urbana; il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi deve essere pienamente soddisfatto nei medesimi ambiti o in aree contermini, ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo-pedonali protetti e con l'organizzazione dei trasporti pubblici;
 - l) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali.
4. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
5. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

6. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
7. Le opere di cui alle lettere b. e c. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera a. del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 2.5 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (art.13 PTPR – PTCP)

- Il presente Piano, nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.4**, individua le zone di cui al presente articolo che riguardano l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate.
- A maggiore specificazione ed integrazione delle finalità poste dall'art.2.4, le disposizioni del presente articolo sono volte a promuovere la riqualificazione ambientale della costa attraverso il rispetto delle direttive seguenti:
 - deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;
 - deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;
 - deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa;
 - deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui.
- Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5%, purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero", di cui al successivo art. 2.6, è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito, purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così

come definita al punto a., al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento dei requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;

- d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto;
- e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati, né a raso né interrati, ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo dell'impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere, inoltre, limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

4. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi dell'art.3 della L.R. 9/2002, come modificata dalla L.R.25/2015 e dei "piani di utilizzo" di cui alla L. n. 494/93 e al D.M. n. 342/98. I Comuni, in forma singola o associata, redigono tali piani, anche su proposta dei soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo.

In particolare deve essere perseguita:

- a) la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
- b) la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
- c) il riordino della spiaggia attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;
- d) il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.

Nella redazione dei piani di cui sopra, l'amministrazione pubblica deve perseguire l'accorpamento dei manufatti precari esistenti, dedicati alla balneazione, ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una percentuale pari ad almeno il 10% dell'esistente. A detta percentuale può essere associata anche l'eventuale quota risultante dalla dismissione di strutture precarie coperte, retrostanti le strutture per la balneazione. Contestualmente, i suddetti piani possono prevedere interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia, innovativi e di congrua dimensione e capacità attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile, e di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo capoverso è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b), attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso.

5. Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione, attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo ed il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

Art. 2.6 - Zone urbanizzate in ambito costiero (art.14 PTPR – PTCP)

1. Il presente Piano individua, nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.4**, le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria, con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di attrezzature e spazi collettivi, collegabili alle attività di fruizione turistica.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 2.4, le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione della densità edilizia;
 - valorizzazione delle aree libere residue, come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
 - diversificazione degli usi e delle funzioni;
 - realizzazione delle dotazioni territoriali, di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, necessari alle funzioni stabilmente insediate;
 - realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:
- a) nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
- condizioni urbane di fatto;
 - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
 - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
 - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
 - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;
- b) la previsione di nuova edificazione è consentita esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo, ovvero nell'ambito di previsioni coordinate, che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 2.5 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;
- c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:
- verde di quartiere;
 - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali,
 - zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;
 - dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie;
- d) nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione, comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimento di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al precedente articolo 2.5 o ricadenti in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà comunque essere superiore al 40% dell'intera area, destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al capo A-V della L.R. 20/00, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. L'Amministrazione pubblica potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata, purché convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'art. A-6, L.R. 20/00;
- e) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti dal RUE.

Art. 2.7 - Colonie (art.15 PTPR – PTCP) – eliminato in quanto non presenti

Art. 2.8 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 P.T.C.P.)

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 2.9 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate nelle tavole contrassegnate dalla sigla **B.4** del presente Piano. Tali individuazioni comprendono:
 - a) le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
 - b) le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati, la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;
 - c) le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleoterrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente.Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole **C.1** del presente Piano, ai sensi del sesto comma dell'art. A5 della L.R. 20/2000.
4. Per le aree ricadenti nelle varie zone di cui al precedente secondo comma le disposizioni di cui al presente articolo si articolano nel seguente modo:
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) si applicano le prescrizioni di cui ai successivi quinto e sesto comma, le direttive di cui ai successivi dodicesimo e tredicesimo comma e gli indirizzi di cui ai successivi quattordicesimo e quindicesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera b) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo comma, le direttive di cui al dodicesimo e tredicesimo comma e gli indirizzi di cui al quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera c) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al dodicesimo e tredicesimo comma e gli indirizzi di cui al quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo comma.
5. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) sono vietati:
 - a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami

- prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermeabilizzati (a tenuta) secondo le norme di cui alla Deliberazione dell'Ass. Legisl. della Regione Emilia – Romagna 96/2007;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato, scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
6. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a) sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
- a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui ai successivi commi settimo, ottavo e dodicesimo, nonché quanto previsto alle lettere a., c., d. del successivo nono comma;
 - b) nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 m lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui all'art. 2.9, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto non essendo consentita l'attività di allevamento di nuovo impianto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo;
 - c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
7. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. invasi ad usi plurimi;
 - d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e. sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f. aree attrezzabili per la balneazione;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c), qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
- Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. Salvo quanto già previsto dal presente Piano, il P.O.C., che assume il valore e gli effetti del PUA, può prevedere infrastrutture ed impianti, tra quelli elencati al precedente comma 7, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune o di parti della popolazione di un Comune e di quello confinante. Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.S.C. in relazione alle modifiche introdotte. Le predette opere dovranno comunque avere caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, rispetto al quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione d'impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. Nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c), fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal presente Piano e/o dal R.U.E.;
 - b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5.2 del R.U.E.;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. Le opere di cui alle lettere c. e d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma lettera b, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione della componente paesistica del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal medesimo, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione dei suddetti programmi da parte dell'organo assembleare competente dell'Unione, il sindaco del Comune interessato ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia intercomunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
12. Alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, nelle aree di cui al secondo comma, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche, si possono localizzare:
- a. parchi, aree per lo sport e il tempo libero, le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera f. del settimo comma del presente articolo;
 - e. infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente ottavo comma;

- f. eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
13. Nelle zone di cui al secondo comma del presente articolo non possono essere previsti e realizzati nuovi complessi turistici all'aperto.
14. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, alla manutenzione di invasi ed alvei e comunque ammessi dal P.T.C.P. dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.
15. Negli ambiti di cui al secondo comma la strumentazione urbanistica intercomunale orienta la propria azione:
- a. alla costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
 - b. alla riattivazione o alla ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
 - c. agli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, alla protezione degli ecosistemi relitti, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - d. al mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
 - e. alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle autorità idrauliche competenti;
 - f. agli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
 - g. al recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
 - h. alla progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
 - i. alla salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
 - l. alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario, alla cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
16. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettere b) e c), costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

Art. 2.9 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.C.P.)

1. Nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.4** del presente Piano, sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente.
2. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma.

3. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono comunque vietate:
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.

4. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati:
 - a. alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

5. Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi settimo, ottavo, nono (lettere c., e d.) e dodicesimo comma, del precedente articolo 2.8, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

6. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, alla manutenzione di invasi ed alvei e comunque ammessi dal P.T.C.P. dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994.

7. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n.17, per quanto attiene al demanio fluviale e lacuale. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, l'esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 2.10 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 – P.T.C.P.)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla **B.4** del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati, oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole **C.1** del presente Piano ai sensi del sesto comma dell'art. A5 della L.R.20/2000.
3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, e gli indirizzi dell'undicesimo comma.
4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al terzo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. Salvo quanto già previsto dal presente Piano, il P.O.C., che assume il valore e gli effetti del PUA, può prevedere infrastrutture ed impianti, tra quelli indicati al precedente comma 4, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di un Comune e di quello confinante, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.S.C. in relazione alle modifiche introdotte, comprensiva dell'inserimento di forme di mitigazione degli impatti negativi.
6. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, salvo quanto già previsto dal presente Piano, il P.O.C., che assume il valore e gli effetti del PUA, per gli interventi di rispettiva competenza ed alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può prevedere:
- a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. rifugi e posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia e di quanto disposto dal presente Piano relativamente agli ambiti rurali;
 - d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica.
7. Il P.O.C., che assume il valore e gli effetti del PUA, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al terzo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

8. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, fermo restando quanto specificato ai commi, quarto, quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal presente Piano o dal R.U.E. in conformità alla L.R. n. 20/2000;
 - b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5.2 del R.U.E.;
 - c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere c. e d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, tramite il P.O.C., che assume il valore e gli effetti del PUA, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 28 comma secondo della L.R. 20/2000 e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.
11. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

Art. 2.11 – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: crinali (art. 20B P.T.C.P.)

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica; tali elementi sono riportati nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.4** del presente Piano.
2. Per i crinali individuati ai sensi del comma 1 del presente Piano valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi terzo e quarto.
3. Nei crinali di cui al primo comma, trovano attuazione i seguenti indirizzi:

- a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica dell'infrastrutturazione e dell'insediamento, aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature ed in contiguità delle aree insediate;
 - b. lungo le linee di crinale, o parti di esse:
 - gli interventi edilizi devono prevedere il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva, gli interventi edilizi ed in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno corredati da uno studio di impatto visivo e dall'adozione di adeguate opere di mitigazione;
 - vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali:
- linee di comunicazione viaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano. Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

Art. 2.12 – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
2. I siti archeologici di cui al primo comma sono individuati sulle tavole contrassegnate dalla sigla **B.4** del presente Piano, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a) "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b2) "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.
3. I siti archeologici a), e b2), individuati al precedente secondo comma sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, è comunque disciplinato dal D.lgs n. 42/2004.
4. Le aree di cui alla lettera "a" sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le

attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi operata dal RUE, in recepimento del DPR 380/2001 e della L.R. 15/2013, le seguenti trasformazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo,
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

5. Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica ed in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale. Ai fini della applicazione della presente norma, nel caso delle individuazioni puntuali delle aree di cui alla lettera "b2" si intende ad esse associata una fascia di rispetto e di tutela di 50 metri di raggio, avente lo stesso valore normativo.
6. Ai fini della tutela dei beni archeologici viene assicurata la possibilità di intervenire anche al di fuori degli ambiti di cui al comma 2 facendo ricorso all'art.90 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, oltre che, per quanto riguarda i lavori pubblici alla disciplina dettata dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i., come precisata dalle indicazioni operative, in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche, della circolare n.10/2012 della Direzione Generale per le Antichità.
7. Il presente Piano recepisce le disposizioni dell'art.21 del P.T.P.R. e ne attua i contenuti, così come specificati ed integrati dal P.T.C.P., in merito alle caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali.

Art. 2.13 – Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. Il presente Piano verifica ed approfondisce l'individuazione delle strutture insediative storiche non urbane, effettuata dal P.T.C.P., e detta una specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II della Legge Regionale 20/2000.
Nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.7** sono riportate le permanenze dell'insediamento storico che costituiscono approfondimento dell'analisi di cui al primo capoverso. Nella medesima tavola sono individuate le perimetrazioni, ai sensi degli artt. A-7 e A-8 della L.R. 20/2000 degli insediamenti urbani storici e delle strutture insediative storiche non urbane.
2. Nelle località di cui al primo comma, con riferimento al perimetro individuato nella tavola **B.7** del presente Piano, non sono consentite trasformazioni che possano alterare i tratti essenziali strutturanti e/o connotanti gli ambiti individuati. In tali ambiti sono consentiti gli interventi previsti nella relativa disciplina operativa di cui alla successiva Parte III, Titolo VII, e Parte III del R.U.E., redatte secondo quanto disposto dagli articoli A-7 e A-8 della L.R. 20/2000.

Art. 2.14 – Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.
Tale viabilità, individuata nelle tavole contrassegnate con la sigla **B.4** del presente Piano, indica i tratti censiti come facenti parte della viabilità storica.
Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa, salvo che per temporanei motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.
2. Lungo i tratti di viabilità storica sono consentiti:
 - a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
 - b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
 - c. opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali.Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi simili.
3. Gli interventi che interessano tratti di viabilità storica individuati ai sensi del primo comma sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere assicurata la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia degli elementi costitutivi quali pavimentazioni e fondi stradali, ponti, muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, e garantita la tutela degli elementi d'arredo e delle pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, pilastrini ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia), edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.). Per la specifica disciplina d'intervento di tali manufatti si rimanda alla Parte III, Titolo VII delle presenti Norme;
 - b. per i tratti di viabilità storica coincidenti con la viabilità panoramica di cui al successivo art.2.15 dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;
 - c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, dovrà essere assicurata, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso in cui assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione.
4. L'Amministrazione pubblica, attraverso i propri atti amministrativi regolamentari, provvederà:
 - a. a disporre che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. a salvaguardare e/o ripristinare i toponimi originari.

Art. 2.15 – Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica

1. Le tavole contrassegnate con la sigla **B.4** indicano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica, desunta dalle tavole 2 del P.T.C.P. e dal Repertorio contrassegnato dal numero 2B del P.T.C.P., in quanto verificata a scala comunale e a tale livello ritenuta appropriata.
2. Il P.U.T., per gli ambiti di competenza, nel disciplinare gli interventi su i tratti di viabilità panoramica definiti al comma 1, dovrà attenersi agli indirizzi di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. Nell'edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
 - a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 20/2000, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - c) le previsioni urbanistiche riguardanti i tratti di viabilità panoramica coincidenti con la viabilità storica di cui al precedente art.2.14 vanno adeguatamente conformate al rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;
 - d) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
4. Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 2.16 – Strutture di interesse storico-testimoniale

1. Le tavole contrassegnate dalla sigla **B.4** del presente Piano riportano l'individuazione delle strutture di interesse storico testimoniale effettuata, a partire dai P.R.G. previgenti, con l'approfondimento e l'integrazione dell'insediamento storico rappresentato nelle Tavole H ed I del P.T.C.P.; poi verificata sulla base di un'analisi puntuale, come riportato in Relazione. Nelle schede di rilevazione, di cui agli elaborati **TR.5** del presente Piano, in conformità alle disposizioni della Parte III, Titolo VII, delle presenti Norme e della Parte III del R.U.E., viene dettata, in applicazione dell'art. 24C del P.T.C.P., la disciplina delle suddette strutture, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica delle stesse.
2. Negli elaborati di analisi e disciplina operativa relativi ai centri storici e ai beni di interesse storico-testimoniale presenti nel territorio intercomunale, così come elencati all'art.1.3, di cui alla Parte III, Titolo VII delle presenti Norme e alla Parte III del R.U.E. si è proceduto, in conformità ai contenuti del Capo A-II della L.R. 20/2000, ad una puntuale individuazione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente. Tale disciplina costituisce riferimento per gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio storico aggregato ed isolato presente nel territorio intercomunale.

TITOLO III LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITA', DALLA PERMEABILITA' DEI TERRENI O DA RISCHI AMBIENTALI

Art. 2.17 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità (art.26 P.T.C.P.)

1. Le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità, disciplinate dal presente articolo, sono riportate nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.6** “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” del presente Piano intercomunale.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.6** del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale) come:
 - a) aree interessate da frane attive.Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo comma, e le direttive di cui al quarto e ottavo comma.
3. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico l'Unione Rubicone e Mare ha provveduto a conformare le proprie previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni.
4. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità.
5. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione o trasformazione del suolo; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
6. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - restauro scientifico;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - demolizione senza ricostruzione;
 - recupero e risanamento delle aree libere.Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente quinto comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.
7. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese.
8. Gli alberi isolati o a gruppi, che svolgono un ruolo essenziale nel sostegno di scarpate, sono oggetto della tutela del presente comma. Tali piante, poste sulle:

- scarpate di raccordo fra campi che si affacciano su forre o calanchi;
- scarpate lungo sedi viarie e fossi;
- scarpate in prossimità di manufatti edilizi;

non possono essere soggette a interventi che ne compromettano la vitalità dell'apparato radicale, riducendone la capacità di consolidamento; sono altresì vietate le potature drastiche quali capitozzatura e sgamollo. Sulle medesime piante sono consentiti il taglio ceduo di individui con diametro inferiore a cm. 15 misurato a metri 1,3 dal suolo, mentre il taglio è consentito qualora sussistano particolari condizioni di instabilità del terreno che richiedano l'alleggerimento dal carico di individui arborei adulti. Fatto salvo quanto stabilito dalle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95, gli interventi sulle piante poste sulle scarpate di cui sopra devono comunque essere soggetti ad apposita autorizzazione del Sindaco.

Art. 2.18 – Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art.27 P.T.C.P.)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.6** del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:
 - estese coltri di depositi di versante quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, ecc.).
2. In tali zone non sono ammesse nuove edificazioni o trasformazione del suolo. L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Art. 2.19 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 P.T.C.P.)

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico - insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico - ambientali strutturanti il territorio intercomunale.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo tali zone sono definite dall'area di alimentazione degli acquiferi sotterranei, individuata nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.6** del presente Piano, coincidendo con l'area caratterizzata da un'elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua. Per dette zone ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e quarto, le direttive di cui ai commi quinto e sesto.
3. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.lgs. 31/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici.
4. Nelle zone di cui al precedente secondo comma sono vietati:

- a) lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se si tratta di deposito temporaneo);
- b) pozzi neri di tipo assorbente;
- c) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dal D.lgs. 17.08.99, n. 334 e s.m.i.);
- d) le attività di cui al successivo art. 2.20;
- e) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 104 del D.lgs. n. 152/2006; gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della sub-irrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;
- f) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla Delib. Ass. Legisl. della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007, n. 96 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
- g) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- h) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- i) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

5. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono inoltre le seguenti direttive:

- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica; - devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Art. 2.20 – Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 P.T.C.P.)

1. Gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono stabiliti dal Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005.

2. Nel rispetto delle disposizioni e delle norme di salvaguardia stabilite dal PTA, e di eventuali più restrittive disposizioni dettate per sistemi, zone ed elementi dalle presenti norme, il presente Piano assume le disposizioni di tutela precisate dall'art. 49 "Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del P.T.C.P. Le ulteriori disposizioni stabilite dall'art. 49 del P.T.C.P., ed in particolare quanto riportato ai successivi commi 3, 4 e 5, trovano applicazione nelle "Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei" di cui al secondo comma del precedente art. 2.19, nelle "Fasce di espansione inondabili", nelle "Zone ricomprese entro il limite morfologico" e nelle "Zone di tutela del paesaggio fluviale", di cui all'art. 2.8, comma 2, lettere a), b) e c), come rappresentate nelle Tavole contrassegnate dalla sigla **B.4** del presente Piano.
3. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei nelle zone ricomprese nei perimetri di cui al secondo comma, vanno incentivate politiche e disposizioni finalizzate ad un controllo, ad una regolamentazione ed una limitazione delle fonti da inquinamento diffuso e puntuale delle acque.
4. Nelle zone di cui al secondo comma è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.
5. Nell'ambito delle zone di cui al secondo comma, ad esclusione delle aree definite dall'art. 2.8, comma 2, lettere a), b) e c), del Piano, al fine di conservare la funzionalità dei meccanismi di ricarica dell'acquifero deve essere ridotta al minimo l'impermeabilizzazione del suolo. A tal fine la pianificazione operativa (P.O.C.), che assume il valore e gli effetti del PUA, dovrà individuare le modalità di compensazione dell'apporto idrico al sottosuolo individuabili attraverso i seguenti interventi:
 - realizzazione di un circuito "virtuoso" di utilizzazione dell'acqua piovana dei pluviali sia all'interno degli edifici, sia all'esterno per gli usi di lavaggio mezzi, irrigazione verde (vasca di accumulo e cisterne di utilità);
 - realizzazione di una vasca di recupero dell'acqua di precipitazione, di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni di annaffiatura e lavaggio delle aree. Tale opera, necessaria per compensare ampie superfici a parcheggio, può prevedere, nel rispetto comunque della disciplina regionale inerente il trattamento delle acque di prima pioggia, anche la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali stessi;
 - dispersione nel sottosuolo delle acque dei pluviali;
 - adozione di soluzioni a basso impatto (SUDS sustainable drainage system, WSUD water-sensitive urban design, BMP best management practice, LID low-impact development ecc.) al fine di replicare i sistemi naturali cercando di utilizzare soluzioni economiche ed a basso impatto ambientale che prevedano la raccolta, lo stoccaggio ed il filtraggio dell'acqua di dilavamento prima che questa venga rilasciata nell'ambiente.

Art. 2.21 – Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

1. Costituisce obiettivo generale del presente Piano, coerentemente a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, la riduzione e prevenzione del rischio sismico del territorio intercomunale. Tale obiettivo è perseguibile attuando un processo di pianificazione che assuma criteri di minimizzazione dell'esposizione alla pericolosità sismica, in quanto fattore concorrente, unitamente alla vulnerabilità, alla determinazione del rischio. Ciò trova compimento attraverso scelte localizzative degli ambiti da sottoporre a trasformazione e l'assunzione di criteri urbanistici e distributivi delle opere e/o degli organismi edilizi all'interno di questi, in porzioni territoriali per le quali è minore il risentimento dell'azione sismica.
2. Gli strumenti di pianificazione intercomunale hanno realizzato tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica vigenti, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Il riferimento tecnico assunto per i tre livelli di approfondimento sono stati gli Allegati della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la

pianificazione territoriale e urbanistica”. Lo studio è acquisito agli atti del presente Piano, e corrisponde all’elaborato contrassegnato dalla sigla **A.5**.

3. La carta contrassegnata dalla sigla **B.9** “Zonazione sismica di secondo livello con locali approfondimenti di terzo livello”, in scala 1:10.000, identificando gli scenari di pericolosità sismica locale sull’intero territorio intercomunale, concorre alla definizione delle scelte di piano e fornisce prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni per la trasformazione del territorio. Tale carta rappresenta, altresì, riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione con riferimento agli ambiti urbanizzabili, di cui agli artt. A-12, A-13, A-14 e A-15, nonché di riqualificazione di cui all’art. A-11, ed agli ambiti urbani consolidati A-10, A-13 e A-15 della L.R. 20/2000 e s.m.i.. La sopra richiamata Tav. **B.9** individua le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di effetti locali, quali, ad esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc. L’individuazione di tali aree è basata su rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti locali indotti dai terremoti passati ed ha come riferimento la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia, di cui alla documentazione analitica del quadro conoscitivo, contrassegnata dalla sigla **A.5**.
4. E’ sottoposto alle disposizioni del presente articolo l’intero territorio intercomunale in quanto ricadente in zona 2 secondo la vigente classificazione sismica nazionale. La Tavola **B.9** “Zonazione sismica di secondo livello con locali approfondimenti di terzo livello” del presente Piano ripartisce l’intero territorio intercomunale sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro le predette delimitazioni, il P.S.C. individua per ciascuna di queste le necessarie indagini ed analisi di approfondimento, sotto elencate, che devono essere effettuate in fase attuativa e nell’ambito delle trasformazioni disciplinate dal R.U.E. per gli ambiti di rispettiva competenza:
 - a. al di fuori delle aree oggetto di approfondimento di secondo e terzo livello, così come indicate nell’elaborato cartografico B.9, si forniscono i seguenti indirizzi per gli approfondimenti conoscitivi:**
 - a1. nelle aree instabili per potenziale liquefazione soggette ad amplificazioni (aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e potenziale liquefazione) dovranno essere effettuate valutazioni del coefficiente di amplificazione litologico e degli indici del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi (approfondimenti di III livello);
 - a2. nelle aree con instabilità di versante soggette ad amplificazioni dovranno essere effettuate valutazioni del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (approfondimenti di III livello);
 - a3. nelle aree suscettibili di amplificazione (aree suscettibili di amplificazione stratigrafica) bisognerà procedere alla valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello) e verifiche volte ad accertare l’assenza di potenziale liquefazione.
 - b. Per le aree oggetto di studio di microzonazione sismica di secondo e terzo livello, così come rappresentate nell’elaborato B.9 costituente il presente Piano valgono le seguenti disposizioni:**
 - b1. nelle aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e potenziale liquefazione dovranno sempre essere eseguiti specifici approfondimenti volti ad accertare l’effettiva presenza, nel sito in oggetto, di orizzonti potenzialmente liquefacibili, attraverso una adeguata campagna di prove penetrometriche con punta elettrica, preferibilmente con piezocono, spinte ad almeno 20 metri di profondità. Dovrà essere quindi effettuata l’analisi di suscettività alla liquefazione attraverso il calcolo, su ogni verticale di indagine, dell’indice del potenziale di liquefazione (IL). Se il valore di IL risulta inferiore a 2 si può ritenere la probabilità di liquefazione molto bassa e per il calcolo dell’azione sismica ai fini della progettazione è ammesso l’approccio semplificato. Nel caso invece IL sia maggiore o uguale a 2, per il calcolo dell’azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l’approccio semplificato, ma dovranno essere condotte analisi di dettaglio e la valutazione dei potenziali cedimenti; per opere di interesse pubblico e/o strategiche si raccomandano interventi di mitigazione del rischio

di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.);

b2. nelle aree suscettibili di amplificazione stratigrafica ed instabilità di versante occorre valutare il grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (approfondimenti di III livello);

b3. nelle aree suscettibili di amplificazione stratigrafica lo studio di "secondo livello" non ha indicato presenza di depositi potenzialmente liquefacibili, nonostante ciò, dovranno essere previsti una serie di approfondimenti conoscitivi che consisteranno, nell'esecuzione di campagne di indagine con prove penetrometriche con punta elettrica, preferibilmente con piezocono, spinte ad almeno 20 metri di profondità. In caso di rinvenimento di orizzonti potenzialmente liquefacibili dovrà essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione attraverso il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione (IL). Se il valore di IL risultasse inferiore a 2 si può ritenere la probabilità di liquefazione molto bassa e per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione è ammesso l'approccio semplificato. Nel caso invece di IL maggiore o uguale a 2, per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato, ma dovranno essere condotte analisi di dettaglio e la valutazione dei potenziali cedimenti; per opere di interesse pubblico e/o strategiche si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.);

b4. nelle aree suscettibili di possibili cedimenti (rappresentate nelle carte **B.9**), qualora le indagini svolte evidenzino la presenza di spessori significativi di depositi con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti (bassi valori di Cu e alto indice plastico), dovranno essere stimati, anche attraverso prove di laboratorio, i cedimenti postsismici, tenendo conto della presenza dell'opera in progetto.

5. Le indicazioni fornite dalla microzonazione sismica costituiscono elemento vincolante per la definizione della progettazione attuativa, ai fini della riduzione del rischio sismico; in fase attuativa è richiesto un approfondimento geologico, geotecnico e sismico conforme alle vigenti norme tecniche, con lo scopo di definire in dettaglio le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati dai singoli interventi. La diffusa variabilità, anche su brevi distanze, delle litologie presenti nel sottosuolo del territorio dell'Unione richiede in ogni caso l'esecuzione di un numero adeguato di indagini geognostiche (in numero minimo di 3), che permettano di definire un attendibile modello geologico tridimensionale del sottosuolo (si raccomandano prove penetrometriche statiche con punta elettrica). In particolare:

5a. dovrà essere definita la quota della falda nel primo sottosuolo dell'intera area, oggetto di progettazione attuativa, la sua escursione stagionale ed il suo valore medio annuale rappresentativo, con particolare riferimento alle possibili interferenze con la previsione di eventuali strutture o manufatti interrati;

5b. le strutture di fondazione non dovranno appoggiare su terreni con caratteristiche geomeccaniche non omogenee, o su riporto, così come non si dovranno adottare strutture di tipo misto (es. edificio con fondazioni in parte superficiali e in parte profonde), al fine di evitare che si possano originare effetti differenziali, sia riguardo all'amplificazione sismica che ai cedimenti;

5c. in fase di progettazione attuativa si dovrà tenere conto dei valori di frequenza fondamentale dei terreni di fondazione; i valori indicati nella carta delle frequenze naturali dei terreni realizzata per la microzonazione sismica dovranno essere comunque puntualmente verificati attraverso ulteriori misure HVSR e, qualora si riscontrassero picchi H/V particolarmente significativi, si dovrà evitare la realizzazione di strutture aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno;

5d. il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione (IL) dovrà essere eseguito riferendosi alle procedure (metodi semplificati da prove penetrometriche statiche con punta elettrica spinte ad almeno 20 metri di profondità) ed ai parametri di input (magnitudo attesa in particolare) utilizzati per lo studio di microzonazione;

5e. scelte meno cautelative dovranno essere adeguatamente motivate dai tecnici incaricati delle verifiche. A tal fine dovrà essere realizzato anche un approfondimento relativamente al contesto idrogeologico locale (stima delle soggiacenze minime).

6. Ai fini della confrontabilità geografica dei dati ed allo scopo di favorire l'implementazione della banca dati geologica degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici prodotti per la progettazione attuativa, nonché i dati utilizzati per la loro redazione, devono essere resi disponibili agli enti anche in formato vettoriale, conformemente a quanto previsto al punto A.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n.484.

TITOLO IV PIANIFICAZIONE DI BACINO E RISCHIO FISICO - INSEDIATIVO

Art. 2.22 – Sicurezza idraulica

1. Il presente Piano individua e tutela la rete idrografica del territorio intercomunale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:
 - la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
 - la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.
2. In particolare il P.S.I. persegue i seguenti obiettivi specifici: - la prevenzione del rischio legato al sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua; - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica; - la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali; - la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale; - la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la rete idrografica.
3. Per tali fini il presente Piano individua e perimetra nelle tavole contrassegnate dalle sigle **B.4** e **VINC_2b** del presente Piano gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, come definiti al precedente art.2.9 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", nonché le fasce di espansione inondabili, le fasce di pertinenza fluviale ricomprese entro il limite morfologico e le zone di tutela del paesaggio fluviale di cui al precedente art.2.8 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua".
4. Il presente Piano, inoltre, individua e perimetra nella tavola contrassegnata dalla sigla **VINC_2b** le aree ad elevata probabilità di esondazione derivanti dalle valutazioni idrauliche condotte dai Piani Stralci per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia - Conca. A tali aree, fermo restando quanto previsto ai precedenti artt.2.8 e 2.9, si applicano le disposizioni riportate nei successivi commi.
5. Nelle aree ad elevata probabilità di esondazione di cui al precedente comma 4, sono consentiti gli interventi finalizzati alla funzionalità idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree ed alla riduzione del rischio. Tali interventi, approvati dall'autorità idraulica competente, devono prevenire il rischio di inondazione a valle e non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
6. Nelle aree ad elevata probabilità di esondazione di cui al comma 4 sono consentiti gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono altresì consentiti i seguenti interventi urbanistico-edilizi a condizione che essi non aumentino

sensibilmente il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio: - interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio, nuovi manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi; i progetti relativi ai suddetti interventi devono essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica; - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e dei relativi manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili. I progetti relativi ai suddetti interventi devono essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente secondo i criteri stabiliti dalle apposite norme tecniche approvate dalle Autorità di Bacino; - le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, approvate in data antecedente all'avviso di adozione dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico delle Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed Interregionale Marecchia – Conca, riguardanti nuove edificazioni ed ampliamenti, a condizione che si dimostri che tali interventi non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque né provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altre parti del territorio. In sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico, deve essere acquisito il parere favorevole dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione, che potrà prescrivere tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie. Fatta salva ogni altra disposizione del presente Piano maggiormente restrittiva, le nuove previsioni urbanistiche sono consentite, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione, che dovrà prescrivere le necessarie misure atte a contenere il livello di rischio connesso alle esondazioni.

7. Nelle aree di cui al comma 4, per le quali non vengono definite dai Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico delle Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed Interregionale Marecchia – Conca disposizioni specifiche, è prevista una fascia a maggiore pericolosità, dovuta all'effetto dinamico dell'acqua esondata, di ampiezza pari a 300 m dal piede esterno degli argini o dal limite esterno dell'alveo, per i tratti non arginati. In tali aree, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono fatte salve le previsioni contenute in progetti pubblici o di interesse pubblico. Per tali aree in sede di approvazione degli strumenti attuativi e del rilascio degli atti autorizzativi, nel caso di interventi diretti, dovranno essere prescritte dall'Ente competente tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie, assumendo i tiranti idraulici di riferimento, definiti puntualmente, per l'ambito di propria competenza, dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca.
8. Le disposizioni in materia di prevenzione del rischio idraulico dettate negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino vengono richiamate ed applicate in sede di approvazione dei PUA e del rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 2.23 - Aree di potenziale allagamento

1. Nella tavola, contrassegnata dalla sigla **VINC_2b**, sono riportate le aree di potenziale allagamento, nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, di cui all'art.6 del PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3. L'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con riferimento alla "Direttiva per le verifiche ed il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n.3/2 del 20/10/2003 e

smi definisce per le aree di potenziale allagamento i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi ed ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti stessi.

4. Nella pianificazione attuativa devono essere richiamate ed applicate le prescrizioni tecniche definite dal Piano dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, necessarie ad evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, sono consentiti gli interventi finalizzati alla funzionalità idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree ed alla riduzione del rischio. Tali interventi, approvati dall'autorità idraulica competente, devono prevenire il rischio di inondazione a valle.

Art. 2.24 – Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari

1. Al fine di garantire la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, i territori collinari ad uso agricolo o forestale sono soggetti alle seguenti norme:
 - a. regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare e mantenere efficiente una rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti;
 - b. sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio;
 - c. opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: in nessun caso devono essere danneggiate le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici; i terreni su cui insistono tali opere possono essere oggetto di lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
 - d. scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive, mantenendo, se presente, il bosco;
 - e. viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) ed ai cigli di scarpata devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo superiore a 1,5 mt, in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti;
 - f. incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a 2 metri;
 - g. viabilità minore: la viabilità poderali, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, tagliacque ed altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto a tale viabilità non inferiore a 1,5 metri;
 - h. siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;
 - i. utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.), riportate nei Piani stralcio per il rischio idrogeologico, e con i fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;
 - j. lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, il sostegno previsto dalle misure agro-ambientali sarà indirizzato prioritariamente alla difesa del suolo.

Art. 2.25 – Controllo degli apporti d’acqua ed invarianza idraulica

1. Il presente Piano assume l’obiettivo dell’invarianza idraulica delle trasformazioni, ossia l’obiettivo che le trasformazioni del territorio siano realizzate in modo tale da non provocare un aggravio della portata di piena dei corpi idrici che ricevono i deflussi superficiali originati dalle aree interessate dalle trasformazioni.
2. I sistemi di raccolta ed accumulo per le acque bianche, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall’Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.
3. I Comuni, d’intesa con l’Autorità idraulica competente, promuovono la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi, individuando al livello di pianificazione attuativa le soluzioni, preferibilmente di tipo sostenibile e naturale (raingarden ecc.) e le localizzazioni di tali sistemi di raccolta; le aree necessarie a tale scopo sono considerate come dotazioni ecologiche.

Art. 2.26 - Rischio idraulico nella fascia costiera

1. Fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni fissati dai precedenti artt. 2.4 “Sistema costiero” e 2.5 “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile” al fine del mantenimento e della ricostruzione delle componenti naturali del sistema costiero, costituisce obiettivo generale del presente Piano la difesa della fascia costiera sia dal rischio idraulico connesso all’ingressione di mareggiate e alle piene provenienti dall’entroterra, che dal rischio di erosione.
2. Le azioni strategiche per la difesa dal suddetto rischio idraulico sono individuate prioritariamente:
 - nel controllo degli apporti d’acqua dall’entroterra mediante l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.2.24 ;
 - nella protezione passiva degli edifici e dei manufatti, attraverso la predisposizione di accorgimenti atti ad annullare o limitare i danni derivanti dalla presenza di acqua fino ad una quota adeguata sul livello medio del mare, tranne nei casi in cui esistano difese idrauliche che consentano di escludere l’accesso alle acque anche se a quote inferiori.
3. La difesa dagli effetti dannosi dell’erosione costiera, in coerenza con il programma di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n. 2406, dovrà avvenire prioritariamente attraverso: - il riequilibrio del bilancio sedimentario sia lungo costa, sia considerando gli apporti da monte, e il potenziamento degli apporti naturali di sedimenti alle spiagge attraverso i corsi d’acqua; - la realizzazione di interventi mirati al ripascimento artificiale protetto; - l’allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva, in tutti i casi in cui ciò sia possibile.
4. Lungo l’arenile sono da evitare nuove opere o manufatti che, alterando le condizioni idrodinamiche, favoriscano l’erosione della spiaggia. La valutazione di idoneità di ogni intervento, non solo di nuova realizzazione ma anche di conservazione e manutenzione di manufatti (fra cui moli, pennelli, ecc.) è comunque demandata al parere dell’Ente competente.

Art. 2.27 - Rischi connessi alla subsidenza

1. Costituisce obiettivo generale del presente Piano la riduzione della subsidenza del territorio di pianura a valori propri di un abbassamento del suolo dovuto ai soli fenomeni geologici naturali.

2. Le azioni strategiche per la difesa dai rischi connessi al fenomeno della subsidenza sono individuate prioritariamente:
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde;
 - nell'individuazione ed eliminazione dei prelievi idrici abusivi;
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di altri fluidi dal sottosuolo;
 - nello scarico in unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi;
 - nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edilizi gravanti sul suolo, ecc.);
 - nell'aumento della disponibilità della risorsa idrica attraverso la ricarica artificiale delle falde e la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo nelle zone di ricarica.
3. Nel quadro degli indirizzi suddetti, il P.T.C.P. affida agli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino la precisazione delle disposizioni normative da rispettare e la formazione del programma operativo degli interventi da effettuare per la riduzione della subsidenza.

Art. 2.28 – Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano

1. Nelle Tavole classificate dalla sigla **B.8** del presente Piano sono individuati i pozzi e le opere di presa delle acque destinate all'uso potabile, per i quali trova applicazione la definizione delle zone di rispetto definite dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
2. Le zone di rispetto dei pozzi e delle opere di presa sono assoggettate a due tipi di protezione: - protezione dinamica, costituita dalla attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso al punto di captazione, in grado di consentire una verifica periodica dei parametri qualitativi e quantitativi e di segnalare con sufficiente tempo di sicurezza eventuali variazioni significative; - protezione statica, costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione.
3. La definizione di tali zone di rispetto e le disposizioni di tutela collegate sono finalizzate ad impedire, o minimizzare, il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato che non possano essere rilevate in tempo utile dal sistema di protezione dinamica. Tali disposizioni sono così articolate:
 - ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del D.lgs. 152/2006 è vietato l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di una serie di attività pericolose;
 - le autorità competenti devono effettuare il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, in base al quale, su richiesta dell'ATO, devono essere previste misure di messa in sicurezza e di riduzione del rischio;
 - le attività agrizootecniche vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni della Deliberazione dell'Ass. Legisl. della Regione Emilia – Romagna 96/2007, della Delibera Consiglio Regionale n. 570/97 e della Delibera Giunta Regionale n.641/98, nonché delle altre disposizioni regionali in materia.
4. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, negli ambiti del territorio rurale: - le zone di tutela assoluta devono preferibilmente essere acquisite dal concessionario o, in ogni caso, quest'ultimo deve dimostrarne l'effettiva piena disponibilità. Ad esse si applicano le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006, prima di svolgere l'attività di prelievo. Nelle zone di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di opportune misure di sicurezza.

TITOLO V PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAESAGGIO E DEGLI ELEMENTI NATURALI

Art. 2.29 – La rete ecologica

1. Il presente Piano recepisce, nelle tavole contrassegnate dalla sigla **C.1**, gli ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, ed assume gli obiettivi e le finalità indicate dal P.T.C.P. in merito al tema della riconnessione delle reti ecologiche, così da contribuire, per quanto di competenza, al perseguimento della realizzazione della rete ecologica provinciale.
2. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, il presente Piano assume i seguenti obiettivi:
 - a) individua le aste fluviali ed i canali minori come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle reti ecologiche, in cui attuare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni insediative ed infrastrutturali, con particolare riferimento alla riconnessione dei territori a più alta naturalità (collina) con quelli a scarsa naturalità (pianura); ciò consentirà, inoltre, con particolare riferimento agli ambiti di pianura, di creare una cintura verde intorno ai centri abitati, con evidenti ripercussioni positive sulla rigenerazione delle aree in ambito urbano in termini di miglioramento della qualità dell'aria, di benefici in relazione alla termoregolazione e di ripercussioni dirette sul miglioramento della qualità della vita nelle città;
 - b) promuovere la creazione di fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un'area di rispetto definita, di elementi vegetali con la finalità di mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che di connessione trasversale della rete ecologica.

Art. 2.30 – Progetti di tutela, recupero e valorizzazione – Area ad alta centralità

1. Nella tavola **B.3** vengono individuati i perimetri delle aree sottoposte a progetti di tutela, recupero e valorizzazione, nello specifico l'area interclusa tra i tre centri urbani di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, viene denominata "Area ad alta centralità".
2. Le aree individuate al comma 1 costituiscono gli ambiti privilegiati per l'attuazione di progetti di valorizzazione ambientale; tali progetti possono riguardare anche parti dell'area complessiva e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.
3. Alle aree di cui al secondo comma sono attribuite, nello specifico, le seguenti funzioni:
 - di strutture portanti primarie della rete ecologica;
 - di dotazioni ecologiche che concorrono a contrastare gli effetti del cambiamento climatico sulla società e sull'ambiente migliorando la qualità dell'ambiente urbano;
 - di ambiti ottimali per lo sviluppo di attività, servizi eD attrezzature per la collettività.
4. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al secondo e terzo comma, sulle aree oggetto del presente articolo, verrà redatto un masterplan, avente il valore e gli effetti di POC intercomunale specifico, attuabile per stralci attraverso accordi pubblico-privati, ai sensi dell'art.18 della L.R.20/2000, che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - incrementare le valenze ambientali e fruibili nella direzione della definizione di un parco - campagna, indirizzando intorno al corso del Rubicone, la formazione di aree boscate o ad evoluzione seminaturale, in forma di interventi compensativi;
 - prevedere il potenziamento dei collegamenti ciclopedonali, in relazione allo schema di assetto della mobilità sostenibile, individuato nella tavola **B.3bis**;

- favorire l'insediamento di attività particolari ad alta redditività, anche integrabili al contesto urbano, quali ad esempio attività ricreative e per il tempo libero, funzioni collettive e funzioni integrative dei servizi urbani e territoriali, pubbliche o private.
5. I progetti inerenti i corsi d'acqua e la loro riqualificazione ecologica ed ambientale, ai sensi delle presenti disposizioni aventi funzioni di indirizzo, dovranno essere corredati da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base che supportano le previsioni di progetto. Tali analisi riguarderanno:
- morfologia e idrologia del corso d'acqua;
 - censimento delle opere idrauliche presenti;
 - descrizione della qualità ambientale mediante: carta fisionomico-strutturale della vegetazione; carta dell'uso del suolo; carta del rischio idraulico; analisi delle zoocenosi e delle comunità macrozoobentoniche indicatrici e relative mappe di qualità degli habitat fluviali; analisi chimiche della qualità delle acque e dei sedimenti fluviali e lacuali;
 - normativa urbanistica in vigore nella regione fluviale di riferimento;
 - repertorio dei progetti e lavori eseguiti nel tratto del corso d'acqua;
 - ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

PARTE III CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.1 – Classificazione del territorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della Legge Regionale n.20/2000, il P.S.C. classifica il territorio intercomunale in urbanizzato, con specificazione riguardo agli interventi di riqualificazione, urbanizzabile e rurale definendone la regolamentazione generale. La relativa perimetrazione è riportata nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.7** del presente Piano in scala 1:10.000.
2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 introdotte dal presente Piano sono vincolanti per la definizione degli interventi diretti e per quelli da rimandare alla pianificazione urbanistica attuativa, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Non è considerata variante al P.S.C. la lieve rettifica della perimetrazione delle aree potenzialmente vocate alla realizzazione di nuovi interventi, effettuata in sede di pianificazione urbanistica attuativa a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della situazione dei limiti fisici delle proprietà interessate dagli interventi.

Art. 3.2 – Potenzialità edificatorie ed ambiti di perequazione urbanistica

1. A norma dell'art.7 della L.R. 20/2000 tutti gli ambiti individuati dal presente Piano sono soggetti a perequazione urbanistica e territoriale.
2. Il principio della perequazione urbanistica e territoriale viene definito nel rispetto dei seguenti criteri, che condizionano il valore di mercato e quindi la fattibilità dell'intervento:
 - classificazione del territorio, operata nel rispetto delle disposizioni del precedente art.3.1;
 - geomorfologia dei suoli;

- accessibilità al sistema viario principale;
- servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale;
- presenza di vincoli paesaggistici od ambientali;
- prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi;
- prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;
- dimensione dell'ambito.

3. Il R.U.E. al Titolo III definisce le modalità di determinazione degli indici perequativi. Le quantità edificatorie, così determinate, costituiscono riferimento per la formazione dei POC, che assumono valore ed effetto di PUA.

Art. 3.3 – Dimensionamento, criteri e modalità di attuazione del Piano Strutturale Intercomunale

1. La pianificazione operativa nel programmare la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali ed infrastrutture per la mobilità assume sempre, in deroga ai limiti temporali definiti all'art.30 della L.R.20/2000, il valore e gli effetti di Piano urbanistico attuativo, fatti salvi gli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
Tale strumentazione urbanistica si deve attenere ai parametri definiti nel titolo III del RUE ed ai parametri valutativi, di cui al punto 3.4 della Val.S.A.T.
I parametri, su indicati, si applicano agli ambiti urbani consolidati, agli ambiti di trasformazione ed agli ambiti di riqualificazione, rappresentati nella tav. **B.7** del presente Piano nel rispetto delle condizioni preordinate alla realizzazione degli interventi stabilite dal presente Piano nelle Schede d'ambito (elaborato **C.2**).
2. Il dimensionamento insediativo, indicato al precedente comma, ha quale riferimento la struttura portante dell'agglomerazione urbana intercomunale, e rapporta ad essa la struttura dei servizi, delle dotazioni territoriali, delle reti, delle infrastrutture e la valutazione della sostenibilità sociale ed ambientale del suo futuro sviluppo.
3. Al fine di programmare la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali ed infrastrutture per la mobilità, l'Unione, oltre alle linee strategiche individuate dal presente Piano, promuoverà bandi e concorsi pubblici per valutare e selezionare le proposte di intervento che risulteranno più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale. Al concorso potranno prendere parte i proprietari delle aree individuate dal bando nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. A seguito dell'iniziativa privata, presentata sotto forma di manifestazione di interesse, o alla conclusione delle procedure concorsuali, il Comune/l'Unione stipula, ai sensi dell'art.18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. Tali contenuti avranno sviluppo nell'ambito di un Piano Urbanistico Attuativo. Per gli ambiti di riqualificazione l'attività, di cui al presente comma, è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono od operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione.
4. Nell'ambito delle linee strategiche individuate dal presente Piano, come richiamato al precedente comma 3, le condizioni da assicurare sono la parità di trattamento degli operatori, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza e di adeguata motivazione.
5. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC, che assume il valore e gli effetti del PUA, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni.

6. Nell'articolare le previsioni insediative, i successivi Piani operativi dovranno prevedere a favore della rigenerazione dei tessuti urbani consolidati, di cui all'art.3.4, almeno il 35% della complessiva capacità insediativa, da valutare nell'arco temporale di cinque anni.
7. Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, quelli per i nuovi ambiti di trasformazione, funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente e quelli vocati alle politiche di riorganizzazione territoriale che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale ed architettonica dello spazio urbano sono subordinati alla verifica della completezza, della adeguatezza delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture della mobilità che costituiscono preconditione alla trasformazione.
8. Allo scopo di agevolare la fattibilità delle trasformazioni ammesse dal presente Piano, la strumentazione operativa, può motivatamente stabilirne l'attuazione per parti, dovendo garantire in ogni caso l'unitarietà e la coerenza della trasformazione nell'ambito territoriale di intervento.
9. Tutti gli interventi concorrono alla definizione delle dotazioni territoriali, di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, oltre che della quota di fabbisogno, pari al 20% del dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali, di alloggi di edilizia residenziale sociale (art. A-6 - bis).
10. I Piani operativi, nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 7, possono prevedere un indice edificatorio più elevato rispetto all'indice perequativo massimo, ammesso dal R.U.E., al Titolo III, qualora l'intervento persegua l'interesse pubblico e collettivo, con particolare riferimento agli interventi di edilizia residenziale sociale, e riguardi insediamenti strategici, così come definiti nell'analisi sul ruolo dei centri, nel capitolo C.1.1 del quadro conoscitivo, volti ad aumentare l'attrattività e la competitività territoriale, ferma restando la necessità di accompagnare tale previsione con una specifica V.A.S. (verifica di assoggettabilità e/o valutazione ambientale strategica in base al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), conformemente a quanto previsto al successivo titolo XV. L'incremento massimo consentito è pari all'indice di operatività, come indicato all'art.1.7, comma 2, del R.U.E.

Art. 3.4 – Rigenerazione e riuso negli ambiti urbani consolidati, obiettivi, criteri e modalità di attuazione

1. Per riuso e rigenerazione degli ambiti urbani consolidati si intende il processo di qualificazione della città consolidata, secondo criteri di sostenibilità e per accrescerne la competitività con la qualificazione e l'ampliamento dei servizi e delle funzioni strategiche ivi insediati. Tale processo riguarda, in particolare, l'efficienza energetica e prevenzione del rischio sismico, l'organizzazione spaziale ed il miglioramento prestazionale e quantitativo delle dotazioni territoriali e dei servizi alla popolazione.
Gli indirizzi prioritari da perseguire nell'ambito del presente Piano Intercomunale sono:
 - la messa in sicurezza e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
 - la riduzione del consumo di suolo, delle risorse non rinnovabili, in particolare di quelle energetiche ed idriche;
 - la prevenzione integrata degli inquinamenti;
 - la valorizzazione degli spazi pubblici;
 - la razionalizzazione della mobilità urbana;
 - la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione.
2. Tutti gli ambiti ricompresi nel territorio urbanizzato, così come definito all'art.3.1 e rappresentato nelle tavole contrassegnate dalla sigla **B.7** sono idonei alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi di cui al presente art.3.4.
3. Il R.U.E. al Titolo III definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative degli interventi di rigenerazione urbana negli ambiti consolidati, consistenti nella qualificazione del tessuto comportante il raggiungimento di elevati

standard prestazionali e di incremento della qualità urbana di quartiere, ultimo capoverso del comma 3 dell'art.3.11, nel rispetto degli indirizzi definiti dal comma 1 del presente articolo.

4. L'intervento di rigenerazione urbana, definito attraverso i Piani operativi dovrà conformarsi ai criteri ed ai parametri validati dallo strumento di Val.S.A.T. al fine di poter dare soluzione alle criticità e poter sviluppare le potenzialità dell'ambito territoriale, oggetto della trasformazione. L'elaborato di Val.S.A.T. dovrà rappresentare lo strumento di misurazione, attraverso il monitoraggio, del progredire delle trasformazioni della città consolidata.
5. Per selezionare gli ambiti nei quali attivare processi di riuso e rigenerazione urbana ed al fine di programmare la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione del tessuto urbano consolidato e del miglioramento prestazionale e quantitativo delle dotazioni territoriali, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 3.3.

TITOLO VII DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 3.5 – Ambiti di intervento della disciplina di tutela

1. Sulla base dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, il presente Piano approfondisce l'analisi del sistema insediativo storico intercomunale, attraverso: confronti con la cartografia storica (Catasto Pontificio, Catasto d'Impianto), rilievi in loco e ricerche bibliografiche. Tali approfondimenti hanno portato all'individuazione degli ambiti di intervento di cui al successivo comma e alla formazione della relativa disciplina attuativa.
2. Ambiti d'intervento del sistema insediativo storico:
 - a. Centri storici¹ di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo;
 - b. Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale in ambito urbano esterni al centro storico²;
 - c. Insedimenti ed edifici e manufatti isolati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale³.
3. Le zone individuate al precedente comma 2 sono soggette a specifica disciplina di intervento.
4. Il RUE recepisce la presente disciplina di tutela e ne articola e specifica i contenuti con particolare riferimento agli usi ammessi ed agli interventi edilizi ed urbanistici.

Art. 3.6 – Disposizioni generali

1. La disciplina attuativa deve garantire la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e testimoniale quale espressione della storia materiale e culturale delle comunità; interpretare le attuali e mutate esigenze abitative e civili per favorire il riutilizzo ed il rinnovo sia dei singoli organismi edilizi che degli spazi pubblici, assicurando contemporaneamente la "continuità" delle future trasformazioni fisiche alla medesima processualità storico-tipologica che ha dato luogo a questi insediamenti così come ci sono pervenuti. La disciplina attuativa definisce le unità minime di intervento, ne stabilisce gli interventi edilizi ammessi precisandone le destinazioni d'uso e le modalità d'attuazione degli interventi fisici sulla base dei caratteri tipici dell'edilizia storica testimoniale di questo territorio.

¹ Art. A-7 L.R. 20/2000

² Art. A-9 L.R. 20/2000

³ Art. A-8 L.R. 20/2000

2. Le disposizioni normative, negli ambiti d'intervento del sistema insediativo storico, sono articolate mediante:
 - a. la delimitazione delle unità minime di intervento (UMI);
 - b. la determinazione degli interventi ammessi;
 - c. la determinazione delle destinazioni d'uso;
 - d. l'analisi delle tipologie edilizie;
 - e. l'individuazione degli spazi pubblici;
 - f. l'individuazione delle aree interessate da strumento urbanistico preventivo.
3. Gli Ambiti d'intervento del sistema insediativo storico sono altresì individuati quali zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 della legge 457/78 al fine di consentire all'interno degli insediamenti storici il recupero e la rifunzionalizzazione edilizia ed urbanistica di immobili, complessi edilizi, isolati ed aree.

Art. 3.7 - Disposizioni relative ai centri storici di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo ed agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale in ambito urbano esterni al centro storico

1. I Centri storici sono costituiti da tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto riconoscibile la struttura insediativa e la stratificazione dei processi di formazione. Il Centro storico è costituito da: patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati ed altri manufatti storici ed è definito come ambito a prevalente destinazione residenziale. Il presente Piano persegue l'obiettivo del mantenimento e potenziamento della residenza, della equilibrata integrazione con funzioni non residenziali e della qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici.
2. Nei Centri storici, la presente disciplina interpreta e dettaglia i seguenti principi:
 - a. è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b. sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto;
 - c. non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Art. 3.8 - Disposizioni relative ai nuclei ed edifici isolati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale

1. Gli insediamenti ed infrastrutture storici del territorio rurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.
2. Il recupero degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, si conforma ai seguenti principi:
 - a. per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
 - b. per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
 - c. gli interventi di recupero di cui alle lettere a. e b. sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;

- d. non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto incongruo, nonché dei proservizi.
3. L'attuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
- nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
 - nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 3.9 – Disposizioni relative all'attuazione degli interventi edilizi

- L'intervento diretto deve essere di norma esteso all'intera UMI; sono consentiti interventi riferiti a parti di UMI purché il progetto comprenda l'inquadramento dell'intervento all'intera UMI, almeno in scala 1:200, in modo da dimostrare che:
 - l'intervento parziale non contrasta con quanto previsto dalla disciplina particolareggiata per le parti di UMI non interessate dall'intervento; in particolare qualora riguardi parti strutturali non deve aumentare la vulnerabilità sismica dell'intero complesso e/o delle UMI adiacenti;
 - l'intervento parziale non pregiudica successivi interventi globali ma ne costituisce organica anticipazione;
 - l'intervento parziale non contrasta con le norme sulle destinazioni d'uso, anche se si considera l'intera UMI.
- L'attuazione delle prescrizioni particolari, qualora contenute negli elaborati **CS.AU** e **TR.5** (Schede di analisi e disciplina particolareggiata), dovranno essere attuate nel caso in cui l'intervento riguardi complessivamente l'organismo edilizio.
- Nei corpi secondari delle UMI del centro storico e degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale in ambito urbano ma esterni al centro storico⁴, qualora realizzati recentemente o completamente ristrutturati ovvero privi di pregio culturale e testimoniale, indipendentemente dalla categoria di intervento assegnata, è ammessa la "*ristrutturazione edilizia – f1 o f2*" alle seguenti condizioni:
 - nella relazione tecnico-descrittiva, allegata alla richiesta di titolo abilitativo⁵, si dovrà illustrare e dare atto:
 - della sussistenza delle condizioni di cui sopra (edificio recente e/o privo di qualità culturale-testimoniale) mediante documentazione fotografica (esterna ed interna e con individuazione dei punti di presa) attestante lo stato di fatto del manufatto edilizio e dello stesso in rapporto all'unità minima di intervento;
 - ed – i precedenti autorizzativi di tutte le parti in proprietà afferenti all'intera unità minima di intervento.
- Negli insediamenti ed infrastrutture storici presenti nel territorio rurale eventuali corpi edilizi in muratura aggiunti e non coerenti con i caratteri tipologici come rappresentati nell'Elaborato **TR.1** (Abaco del processo tipologico), sono soggetti a demolizione ed eventuale ricostruzione, nella corte rurale, a parità di Sul e con un massimo di mq 100, di norma in un unico corpo edilizio con destinazione a servizi (autorimessa, deposito, cantina) con altezza massima di 3,3 m.
- Per gli edifici di pregio storico - culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale riconducibili ai tipi edilizi 2.1 (casa colonica), è ammesso il completamento tipologico dell'organismo edilizio mediante la realizzazione dei

⁴ Art. A-9 L.R.20/2000

⁵ Art.9 L.R. 15/2013

corpi laterali, ove incompleti o non presenti, con le modalità riportate nell'elaborato **TR.1** (Abaco del processo tipologico -Tipi 2.1 edilizia storica – Interventi di ripristino e/o completamento).

6. La valutazione preventiva, di cui all'art.21 della LR 15/2013, rilasciata, sentito il parere della CQAP, verrà disposta sulla base di una relazione tecnico descrittiva, contenente i principali parametri progettuali. Tale relazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- rilievo fotografico con schema grafico dei punti di presa;
 - analisi dello stato di fatto (manufatto edilizio, relazione tra lo stesso e l'unità minima di intervento, e tra l'unità minima ed il tessuto urbanistico in cui è collocata);
 - schemi progettuali (piante e sezioni in scala adeguata);
 - specifico approfondimento, al fine di illustrare le scelte progettuali ed i criteri informativi dell'intervento, dal punto di vista del suo inserimento nel contesto storico-architettonico esistente, con particolare riferimento alla morfologia ed all'articolazione dei volumi e del loro rapporto ed interazione con i manufatti e le aree libere esistenti.

Art. 3.10 – Disposizioni relative alle destinazioni d'uso ammesse

1. La conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso in essere deve avvenire nel rispetto delle presenti norme e della disciplina vigente in materia.
2. Il RUE definisce gli usi ammessi negli immobili, con riferimento ai tipi edilizi e nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi usi residenziali e terziari compatibili con la tipologie dell'edificio;
 - b. per gli edifici specialistici religiosi devono essere vietati frazionamenti dei volumi.

Art. 3.10bis - Disposizioni per i Piani di Recupero

1. Attraverso Piani di recupero, redatti ai sensi dell'art.3.6 comma 3 possono essere modificati, unicamente nell'ambito della disciplina conservativa, (restauro e risanamento conservativo – art.1.8, lettera d, comma 2 del **RUE**), gli interventi edilizi ammessi, senza costituire variante al PSC per le UMI dei centri storici e per gli insediamenti del territorio rurale.
2. Le eventuali modifiche, introdotte ai sensi del comma 1, non costituendo variante al PSC, dovranno essere inserite tempestivamente quali aggiornamenti del Piano.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI CONSOLIDATI

Art. 3.11 – Ambiti urbani consolidati (art. A-10 L.R. 20/2000) – definizione e perimetrazione

1. Il presente Piano perimetra nella tavola **B.7**, entro il territorio urbanizzato, individuato ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della L.R. 20/2000, gli ambiti urbani consolidati in base ai criteri di cui all'articolo A-10 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20.
2. Entro tali ambiti il P.S.C. persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti e di miglioramento delle dotazioni, in conformità con le disposizioni dell'art.3.4.
3. Gli ambiti urbani consolidati sono disciplinati da tre diversi sistemi di regole, tra loro coerenti ma autonomi:

- il primo deriva dall'ordinario regime di trasformazioni ammissibili per lo specifico subambito urbano;
 - il secondo si determina qualora ci si avvalga delle opportunità derivanti dall'applicazione dell'art.7-ter della L.R. 20/2000;
- entrambi disciplinati dal titolo II del RUE;
- infine, un'ulteriore possibilità di trasformazione deriverà dalla rigenerazione urbana, consistente in interventi di qualificazione che comportano il raggiungimento di elevati standard prestazionali e di incremento della qualità urbana di quartiere, disciplinati dagli artt. 3.2, 3.3 e 3.4.

4. Per consentire a tali politiche di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni anche in situazioni significativamente diverse, il R.U.E., nella parte IV, definisce le disposizioni generali in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.
5. A tal fine il R.U.E. effettua la definizione di sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di definire la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.
5. Negli ambiti ove siano in corso interventi urbanistico-edilizi, per effetto di previgenti piani attuativi e/o interventi diretti convenzionati in applicazione della L.R.19/91, restano in vigore la disciplina particolareggiata ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il R.U.E., nella parte IV, definisce criteri e modalità di intervento ammesse.

Art. 3.12 – Dotazioni di quartiere

1. Il presente Piano, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, relazionata agli interventi di riuso e rigenerazione urbana nell'ambito consolidato, conferma la quota complessiva dell'attuale patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi esistenti nel territorio urbanizzato, come riportato nell'elaborato "Schede d'ambito" (C.2) e nelle tavole del RUE contrassegnate dalla sigla **R.B.2**.
2. I fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dagli interventi di cui al comma 1, devono essere assicurati all'interno dei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo-pedonali protetti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DA RIQUALIFICARE

Art. 3.13 - Ambiti da riqualificare – definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'articolo A-11 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dalla sigla **C.1**, gli ambiti urbani caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e da condizioni di degrado.
2. Sono definiti ambiti da riqualificare le aree ed immobili per i quali è necessario un completo riassetto del tessuto edilizio in base alle indicazioni del presente Piano e dei successivi Piani operativi, da predisporre in conformità a quanto previsto al precedente art.3.3.

Art. 3.14 – Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ambiti da riqualificare

1. Gli interventi di riqualificazione urbana, predisposti in conformità a quanto disposto al precedente art. 3.3 devono perseguire:
 - il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;

- l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
 - la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
 - il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche ed idriche;
 - la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale.
2. Il P.S.C. definisce, per ciascun ambito da riqualificare, attraverso la scheda, di cui all'elaborato **C.2**:
- principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale;
 - il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata;
 - il sistema dei vincoli infrastrutturali;
 - l'adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario;
 - le quantità edificatorie derivanti dall'applicazione degli indici perequativi del RUE (Titolo III);
 - gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione;
 - la normativa di zonizzazione acustica;
 - reti fognarie e sistemi depurativi;
 - valutazioni geologiche.
3. Il punto 1) della scheda è descrittivo e riporta dati desunti dal Quadro Conoscitivo; il punto 2) riporta i vincoli ambientali gravanti sull'ambito derivanti dalle tavole B.4, B.5 e B.6; i punti 3) e 4) riportano eventuali criticità del sistema infrastrutturale da verificare puntualmente in fase di Pianificazione attuativa; i punti 5) e 6) costituiscono indirizzi, direttive e prescrizioni a cui il Piano attuativo deve attenersi; il punto 7) indica la classificazione acustica dell'ambito; il punto 8) indica le condizioni per l'adeguamento dei sistemi depurativi ed il punto 9) definisce gli approfondimenti geologici necessari all'attuazione dell'ambito.

Art. 3.15 – Attuazione degli interventi negli ambiti da riqualificare

1. Gli interventi negli ambiti da riqualificare si attuano attraverso Piani operativi, con valore ed effetto di P.U.A., predisposti in conformità a quanto disposto al precedente art. 3.3.
2. Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione ambientale sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano operativo, con valore ed effetto di P.U.A., che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini.
3. Il Piano operativo può prevedere l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

TITOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI

Art. 3.16 – Ambiti per nuovi insediamenti – definizione e perimetrazione

1. Gli "Ambiti per nuovi insediamenti A12" sono individuati e rappresentati nelle tavole **C.1**.
2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono classificabili in due distinte tipologie:
 - a. aree oggetto di procedimenti in corso (accordi di programma ratificati; piani approvati o in corso di approvazione);

b. aree marginali al tessuto urbano consolidato e funzionali sia alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, ma in particolare all'attivazione di politiche rigenerative nella città esistente e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani.

3. Per ciascun ambito di nuovo insediamento, attraverso la scheda, di cui all'elaborato **C.2**, vengono definiti:
 - le principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale;
 - il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata;
 - il sistema dei vincoli infrastrutturali;
 - l'adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario;
 - le quantità edificatorie derivanti dall'applicazione degli indici perequativi del RUE (Titolo III);
 - gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione;
 - la normativa di zonizzazione acustica;
 - reti fognarie e sistemi depurativi;
 - valutazioni geologiche.

4. Il punto 1) della scheda è descrittivo e riporta dati desunti dal Quadro Conoscitivo; il punto 2) riporta i vincoli ambientali gravanti sull'ambito derivanti dalle tavole B.4, B.5 e B.6; i punti 3) e 4) riportano eventuali criticità del sistema infrastrutturale da verificare puntualmente in fase di Pianificazione attuativa; i punti 5) e 6) costituiscono prescrizioni a cui il Piano attuativo deve attenersi; il punto 7) indica la classificazione acustica dell'ambito; il punto 8) indica le condizioni per l'adeguamento dei sistemi depurativi ed il punto 9) definisce gli approfondimenti geologici necessari all'attuazione dell'ambito

Art. 3.17 – Attuazione degli interventi negli ambiti per nuovi insediamenti

1. Negli ambiti per nuovi insediamenti, gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente sono programmati, dal Piano operativo, con valore ed effetto di P.U.A. , definito ai sensi dell'art.3.3, che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini.

2. La realizzazione degli interventi edilizi negli ambiti per nuovi insediamenti è subordinata alla contestuale attuazione delle prescrizioni del presente Piano relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (realizzazione infrastrutture, esecuzione opere, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa). Tali contenuti sono definiti in una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione in sede di Pianificazione operativa. Sulla base di tali prescrizioni, il POC, disciplina la cessione delle aree individuate come pubbliche e la realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere descritte nella scheda normativa.

3. All'atto della stipula della convenzione, l'Amministrazione può definire d'intesa con gli operatori interessati all'attuazione, per una parte delle aree oggetto di cessione, specie se in esubero rispetto alle dotazioni minime prescritte per legge, forme di gestione convenzionata degli usi pubblici.

4. Non è considerata variante al P.S.C. la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di pianificazione urbanistica attuativa., definita ai sensi dell'art.3.3, in considerazione della scala di maggior dettaglio di tale strumento od a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della situazione dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi..

TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED AI POLI FUNZIONALI

Art. 3.18 – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale ed Aree ecologicamente attrezzate

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. Il presente Piano individua gli ambiti esistenti nelle tavole **C.1**, classificandoli “Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)” ricadenti all’interno del territorio urbanizzato. Il presente Piano individua altresì gli ambiti di progetto nelle tavole **C.1** classificandoli “Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)” e “Aree ecologicamente attrezzate (Art. A-14)” ricadenti all’interno del territorio potenzialmente urbanizzabile. Il presente Piano contiene per ciascun nuovo ambito specializzato per attività produttive e per le aree ecologicamente attrezzate una scheda (**C.2**), avente i contenuti specificati al precedente articolo 3.16 “Ambiti per nuovi insediamenti: definizione e perimetrazione “, commi 3 e 4.
2. Anche ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive ed alle aree ecologicamente attrezzate si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 3.17.
3. Il presente Piano persegue, per gli ambiti di cui al primo comma, le seguenti finalità:
 - ridurre la dispersione insediativa al fine di un utilizzo efficace del sistema della mobilità e delle reti infrastrutturali;
 - promuovere la delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema della residenza e dei servizi alla persona;
 - promuovere la delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema ambientale nelle sue componenti fisiche e paesaggistiche nonché sul sistema delle risorse.
4. Il P.O.C., da predisporre in conformità a quanto previsto al precedente art.3.3, definisce tempi e modalità di attuazione dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive secondo i seguenti indirizzi:
 - dovrà essere incentivata la rilocalizzazione nei nuovi ambiti produttivi delle attività produttive sparse;
 - per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 20 ha, dovrà essere incentivata la qualificazione quali aree ecologicamente attrezzate;
 - sono, di norma, localizzate nelle aree ecologicamente attrezzate le seguenti attività ad elevato impatto:
 - imprese manifatturiere con più di 100 addetti;
 - attività con lavorazioni insalubri (R.D. 1265/1934 e D.M. 5 settembre 1994);
 - attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. n. 59/2005);
 - attività sottoposte all’obbligo di valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/99);
 - attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs n. 334/99);
 - l’insediamento delle attività ad elevato impatto sopra elencate negli ambiti produttivi comunali è da ritenersi assentibile solo se preceduto da specifica valutazione degli impatti che ne dimostri la sostenibilità.
5. Il P.O.C., presentato conformemente all’art.3.3, per i nuovi ambiti specializzati per attività produttive, deve rispettare i seguenti indirizzi:
 - a) Opere e infrastrutture per le urbanizzazioni delle aree:
 - approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici;
 - impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e rete fognante;
 - impianti adeguati ad una gestione ambientale che minimizzi gli impatti sul sistema delle risorse:
 - per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;
 - per la captazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;

- per la realizzazione della rete duale per il riuso in continuo delle acque, per i possibili utilizzi in funzione del loro livello qualitativo;
 - per lo smaltimento dei reflui;
 - allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
 - spazi ed impianti d'area per, prioritariamente, recupero e riuso dei rifiuti, o per smaltimento dei rifiuti;
 - realizzazione di impianti di cogenerazione, recupero calore solare e fotovoltaico;
 - rete ed impianti di distribuzione di energia elettrica, di gas ed altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- b) dotazioni ecologiche ambientali:
- dotazioni di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
 - inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione;
 - inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione;
 - dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il miglioramento dell'habitat naturale nonché garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli.
6. Gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
7. La progettazione delle aree ecologicamente attrezzate (A-14) persegue l'obiettivo di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente con riguardo ai seguenti aspetti:
- a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
 - b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
 - c) smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - d) trattamento delle acque reflue;
 - e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace;
 - f) prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
 - g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.
8. Il P.O.C., conforme alle disposizioni dell'art. 3.3, disciplina le condizioni di assetto e gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate secondo i criteri definiti nei successivi commi, in relazione a quanto disposto dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.1238 del 15 luglio 2002.
9. Il mantenimento nel tempo delle condizioni di gestione ambientale di qualità costituisce obbligo permanente per mantenere la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.
10. Il P.O.C., conforme alle disposizioni dell'art. 3.3, per la progettazione dell'A.P.E.A., deve rispettare le condizioni definite dal P.S.C. nella scheda d'ambito relativa e persegue i seguenti indirizzi:
- a) fabbisogno energetico:
 - il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti per la realizzazione dell'area ecologicamente attrezzata;
 - gli insediamenti produttivi devono essere dotati di impianti di cogenerazione ovvero devono assicurare una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili uniformandosi a indirizzi e prescrizioni del Piano Energetico regionale;
 - b) fabbisogno idrico:
 - il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;

- deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;

c) reti fognanti:

- adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
- la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche.

11. Nella definizione delle condizioni urbanistiche di qualità, di cui al precedente comma 9, devono essere rispettati i seguenti indirizzi:

a) Opere e infrastrutture per le urbanizzazioni delle aree:

- approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere escluso il prelievo idrico in falda ed utilizzato l'approvvigionamento dal CER;
- impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
- impianti adeguati alle prestazioni definite nelle condizioni di gestione ambientale di qualità:
 - per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;
 - per la captazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;
 - per la realizzazione della rete duale per il riuso in continuo delle acque, per i possibili utilizzi in funzione del loro livello qualitativo;
 - per lo smaltimento dei reflui;
- allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
- spazi ed impianti d'area per, prioritariamente, recupero e riuso dei rifiuti, o per smaltimento dei rifiuti;
- realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo" (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1999);
- realizzazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia avanzata;
- realizzazione di impianti di cogenerazione, recupero calore solare e fotovoltaico;
- rete ed impianti di distribuzione di energia elettrica, di gas ed altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- mobilità interna all'area: infrastrutture viarie rispondenti alle migliori pratiche per la sicurezza stradale (ivi comprese reti di percorsi ciclabili sicuri); realizzazione di adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i sistemi di emergenza e soccorso; spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti;
- funzioni insediabili: al fine di ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni dell'area ecologicamente attrezzata deve essere escluso l'insediamento di attività a basso impatto, privilegiando l'insediamento delle seguenti tipologie di attività:
 - imprese manifatturiere esistenti con più di 100 addetti;
 - attività con lavorazioni insalubri (R.D. 1265/1934 e D.M. 5 settembre 1994);
 - attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (D.lgs. 372/1999);
 - attività sottoposte all'obbligo di valutazione di impatto ambientale (L.R. 9/99);
 - le attività a rischio di incidente rilevante (D.lgs n. 334/99 e s.m.i.);
 - dovrà inoltre essere esclusa la residenza;

b) dotazioni ecologiche ambientali:

- dotazioni di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
- inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell'inquinamento acustico;
- inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico;

- dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il miglioramento dell'habitat naturale nonché garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli.

12. Nella definizione delle condizioni di gestione ambientale di qualità devono essere rispettati i seguenti indirizzi:
- nell'utilizzo delle risorse fisiche, naturali ed energetiche, dovrà essere perseguito l'obiettivo generale della chiusura dei cicli;
 - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, nei casi previsti dalla direttiva 96/61/CE, le migliori tecnologie disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CE e del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente a norma del medesimo D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.

Art. 3.19 – Poli funzionali: definizioni e modalità di attuazione

1. Sono definiti poli funzionali gli ambiti identificabili spazialmente in cui siano insediate una o più attività di rilevanza strategica o servizi ad elevata specializzazione funzionale in grado di esercitare forte attrattività per un numero elevato di persone e merci, tale da comportare forti impatti sul sistema insediativo territoriale, sul sistema della mobilità e sul sistema ambientale e della qualità urbana.
2. Il presente Piano recepisce nelle Tavole **B.3**, **B.7** e **C.1** il polo "IPER - Capanni", individuato nel paragrafo C.1.2 della Relazione di Quadro Conoscitivo e nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., con la relativa classificazione di polo plurifunzionale semplice esistente stazionario (cfr. Relazione del P.T.C.P. – par. 3.2.1). La scheda d'ambito (elaborato **C.2** del presente Piano) "*polo funzionale A-15*" costituisce specificazione dell'individuazione operata dal P.T.C.P.
3. I poli esistenti stazionari sono caratterizzati in genere da una buona capacità attrattiva, e da una limitata potenzialità all'espansione o da scarsa accessibilità, in quanto prossimi ad arterie viarie altamente congestionate, non collegati adeguatamente al servizio di trasporto pubblico o distanti dai principali snodi della mobilità. Per questa categoria di poli, dato il loro assetto urbanistico sostanzialmente configurato e stabile, l'ulteriore crescita ammessa si configura prevalentemente come ampliamento, sistemazione o ricucitura delle urbanizzazioni attuate ed eventuale riconversione funzionale dei contenitori anche con processi di riqualificazione urbanistica ed edilizia.
4. La trasformazione dei poli funzionali individuati dal P.T.C.P. come esistenti, nel rispetto delle politiche indicate dal Piano per categoria di polo, è affidata alla strumentazione urbanistica intercomunale, previa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure di mitigazione degli impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi.
5. Il P.O.C., da predisporre conformemente a quanto riportato all'art.3.3, dovrà specificare i seguenti elementi:
 - la tipologia e la quantificazione della capacità insediativa delle attività coinvolte dalla crescita fisiologica del polo esistente (direzionale, commerciale, logistica, dei servizi pubblici, ecc.); nello specifico, per le strutture commerciali, dovrà essere definita la tipologia merceologica e la massima superficie di vendita consentita;

- il bacino di utenza previsto e la stima degli addetti e degli utenti (valore medio giornaliero e totale annuo) in relazione alle specializzazioni funzionali da collocare;
- le condizioni necessarie alla realizzazione degli interventi, quali nuove previsioni infrastrutturali viarie per collegare adeguatamente il polo al sistema portante della mobilità, le dotazioni di qualità urbana ed ecologico-ambientale necessarie a garantire la servibilità del polo da parte delle reti tecnologiche (sistema acquedottistico, fognario-depurativo, energetico elettrico ed energetico gas), il contenimento dei consumi idrici ed energetici ed il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto;
- gli interventi di mitigazione ambientale indicati dalla relazione di VAL.S.A.T.;
- lo studio di fattibilità economico-finanziario.

Art. 3.20 – Disciplina del commercio

1. Il presente Piano conferma le previsioni di strutture di vendita approvate dalla Conferenza Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999, conclusa in data 21 marzo 2000, con le specificazioni e le integrazioni descritte nel paragrafo C.1.5. "La pianificazione commerciale" del Quadro Conoscitivo.

2. Il P.O.C., conforme a quanto disposto al precedente art. 3.3, potrà proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita nei seguenti limiti:
 - medie strutture fino a 2.500 mq di superficie di vendita;
 - l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 2,5 ettari di superficie territoriale;
 - non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;
 - in riferimento a ciò non sono da ritenersi ammissibili varianti urbanistiche solo normative;
 - si escludono ulteriori localizzazioni, esterne ai territori urbanizzati, di strutture commerciali frontistanti la via Emilia o direttamente gravanti su di essa;
 - la facoltà di cui al presente comma è preclusa qualora la localizzazione su confine abbia un'incidenza diretta su un centro urbano di un Comune contermini e/o qualora vada ad incrementare una localizzazione commerciale preesistente in modo tale da fare assumere a quest'ultima un rango dimensionale o una capacità di attrazione di livello sovracomunale.

Il P.O.C., articolerà il dimensionamento delle funzioni commerciali all'interno delle predette classi in ragione della tipologia e del settore merceologico (alimentare e non alimentare), nonché delle dotazioni territoriali e pertinenziali, così come previsto dalla D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii. anche al fine di salvaguardare l'insieme degli esercizi presenti nel centro storico per operare una loro valorizzazione.

3. Gli ambiti nei quali i Piani attuativi, conformi a quanto disposto al precedente art. 3.3, potranno prevedere l'insediamento di medie strutture di vendita dovranno osservare i seguenti criteri:
 - al fine di evitare la diffusione di esercizi isolati e di localizzazioni incongrue, non sono insediabili di norma medie strutture di vendita che richiedano la trasformazione urbanistica di aree agricole. A tal fine le possibilità previste al comma 2 dovranno riguardare gli ambiti urbani consolidati, ovvero le aree già previste come trasformabili dal presente Piano;
 - in relazione alla zonizzazione acustica, non sono insediabili medie strutture di vendita nelle zone classificate nelle classi I e II, mentre per le altre zone acustiche dovrà essere valutata la compatibilità, ponendo specifici limiti in relazione ai caratteri della classe stessa;
 - le nuove medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente:
 - nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999;

- lungo gli assi della viabilità urbana (di scorrimento e di quartiere) che garantiscano le migliori condizioni di accesso e di sicurezza in rapporto al sistema della mobilità intercomunale;
 - nell'individuazione delle possibilità di insediamento delle medie strutture di vendita, i Comuni sono tenuti a valutare i possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistente; in particolare devono essere considerati gli effetti del traffico indotto sulla rete stradale in relazione al tipo di accessibilità previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato di congestione.
4. Le proposte di localizzazione assunte tramite P.O.C., dovranno rispondere ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999, come successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2000 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10.02.2005.
5. Il P.O.C può, inoltre, assumere il valore e gli effetti dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n.14, al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.
6. La fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dalle seguenti prescrizioni:
- fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle dotazioni pertinenziali è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare;
 - le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all' interno delle aree o degli immobili oggetto d' intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o contigui;
 - le strutture di vendita di rango medio inferiore, frontistanti la via Emilia, dovranno garantire caratteristiche di innesto fra la viabilità pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle di cui al punto c.3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri regionali.

TITOLO XII SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Art. 3.21 – Politiche ed obiettivi di sicurezza e potenziamento della rete di trasporto esistente

1. Ai sensi degli articoli A-5 "Sistema delle infrastrutture per la mobilità" e A-23 "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti" della L.R. n. 20/00, il presente Piano individua, nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.7**, il sistema delle infrastrutture per la mobilità sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale.
2. Gli interventi finalizzati alla realizzazione dello schema relazionale del territorio intercomunale, definiti in coerenza con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti e del P.T.C.P., e la relativa strategia attuativa sono specificatamente indicati nella Relazione del presente Piano.
3. Le previsioni relative al sistema delle infrastrutture per la mobilità trovano attuazione sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento, rigenerazione e di riqualificazione.

4. Nella razionalizzazione, riqualificazione e potenziamento della viabilità di attraversamento dei centri abitati (bretella A14-Via Emilia, bypass dell'abitato di Savignano e miglioramento delle connessioni verso l'ambito produttivo di San Mauro Pascoli) e di relazione tra la costa e l'entroterra, dovranno essere previsti interventi di forte qualificazione delle modalità di traffico diverso da quello veicolare privato. In particolare dovranno essere incentivati sia il trasporto pubblico che la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti, questi ultimi da progettarsi non in fregio all'asse viario ogni qualvolta ciò sia funzionalmente possibile, ai fini di una loro massima qualificazione sia sotto il profilo della tutela della salute e della protezione dagli impatti da traffico, che sotto il profilo paesaggistico – ambientale e della fruizione urbanistico-insediativa, così come rappresentato nella Tavola B.3bis.
5. In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, vige il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m.
6. Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dalla LR 15/01 e dai successivi provvedimenti d'indirizzo.

TITOLO XIII TERRITORIO RURALE

Art. 3.22 – Definizione ed obiettivi per la valorizzazione del territorio rurale

1. Il Territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato, caratterizzato dalla compresenza e dall'interazione delle componenti naturali, ambientali, paesaggistiche, antropiche, culturali, infrastrutturali, socio-economiche e dei valori fisico-morfologici. Esso non comprende gli spazi utilizzati per le infrastrutture per la mobilità. Il territorio rurale si articola per parti omogenee in cui integrare e rendere coerenti le politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con quelle volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. Ai fini della tutela e dello sviluppo del territorio rurale, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) sviluppare e rafforzare le attività agricole compatibili con le caratteristiche territoriali attraverso:
 - la tutela della destinazione agricola del territorio rurale;
 - il consolidamento delle aziende agricole vitali e con produzioni specializzate di qualità che concorrono al mantenimento di una tradizione agraria;
 - l'incentivazione alla modernizzazione delle pratiche produttive e l'adozione di metodi colturali a basso impatto ambientale, l'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, la verifica di compatibilità per le colture idroesigenti;
 - l'incentivazione delle attività economiche integrative, quali l'agriturismo, l'ospitalità, la ristorazione ed il turismo rurale; la promozione di attività socio-ricreative all'aria aperta;
 - b) definire le situazioni di margine tra territorio urbano e rurale in cui andranno privilegiate:
 - scelte urbanistiche atte a favorire il mantenimento di spazi aperti, la valorizzazione e qualificazione del paesaggio agricolo periurbano;
 - l'insediamento di attività destinate all'offerta ricreativa e del tempo libero;
 - c) garantire la qualità dell'ambiente rurale attraverso:
 - la conservazione e la ricostituzione negli ambiti a prevalente carattere ecologico-ambientale di "segni" in grado di arricchire la percezione del paesaggio rurale, da promuovere anche attraverso accordi con i privati;

- il mantenimento e la ricostituzione del patrimonio boschivo e delle sue funzioni ecologico-climatiche e fruttive;
 - la protezione, la valorizzazione ed il potenziamento dei corridoi ecologici;
 - la delocalizzazione in aree idonee o la dismissione degli allevamenti industriali esistenti, negli ambiti di fragilità ambientale e insediativa, attraverso gli strumenti della pianificazione negoziata che possano garantirne lo svolgimento nel rispetto del pubblico interesse;
 - la valorizzazione del patrimonio rurale di valore storico-testimoniale quale elemento dell'identità culturale del territorio;
- d) valorizzare il patrimonio rurale di valore storico - testimoniale quale elemento dell'identità culturale del territorio attraverso:
- l'utilizzazione a fini turistici del patrimonio edilizio storico diffuso in territorio rurale e delle strade vicinali;
 - l'allestimento di spazi destinati a supportare la valorizzazione stessa delle produzioni e delle attività aziendali.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, il presente Piano:
- definisce le condizioni generali di insediamento ed assetto per le nuove aziende agricole e, per garantire l'ottimizzazione del loro dimensionamento, la definizione della minima superficie aziendale;
 - indica gli interventi ammessi ed i soggetti che possono attuarli, secondo criteri di equità socio-economica ed in funzione dell'apporto di effettivi interessi nell'economia agro-rurale;
 - fissa le modalità di soddisfacimento della domanda abitativa aziendale;
 - provvede alla definizione degli indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa al sistema insediativo storico, di cui al Titolo VII;
 - individua i criteri generali e le condizioni preliminari per il trasferimento di attività incompatibili ad altri ambiti idonei del territorio.

Art. 3.23 – Articolazione del territorio rurale

1. Il presente Piano, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3.22 ed in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 20/2000, delimita, nella tavola contrassegnata dalla sigla **B.7** in scala 1:10.000, gli ambiti del territorio rurale ed indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici. Tali ambiti del territorio rurale, si articolano in:
- aree di valore naturale ed ambientale (art. A-17, L.R. 20/2000);
 - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18, L.R. 20/2000);
 - ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19, L.R. 20/2000);
 - ambiti agricoli periurbani (art. A-20, L.R. 20/2000).

Art. 3.24 – Aree di valore naturale ed ambientale

1. Il presente Piano individua, ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, il sistema delle "aree di valore naturale ed ambientale". Esse sono costituite dalle aree boscate e dagli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e loro fasce di tutela (tavola **B.3** "schema di assetto"). Nel rispetto delle relative norme di salvaguardia esse concorrono alla qualificazione ambientale ed alla valorizzazione sociale ed economica del territorio.
2. Nelle aree di valore naturale-ambientale, vanno perseguiti i seguenti obiettivi:
- mantenimento della conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;

- perseguimento della massima interazione dei valori oggetto di tutela con le attività multifunzionali delle aziende; in particolare in tali aree sono ammesse funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali; fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali; valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche; offerta agrituristica;
 - gli interventi edilizi, connessi alle funzioni di cui sopra, sono prioritariamente attuati attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale.
3. Il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
 4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale ed ambientale, possono essere promossi accordi territoriali ed intese con i Comuni contermini al fine di un migliore coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Art. 3.25 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Il presente Piano, ai sensi dell'art. A-18 della L.R. 20/2000, classifica parte del territorio rurale come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale ed attività antropica. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti da quelle parti del territorio caratterizzate dalla interazione di caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio - economiche che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla compresenza di attività agro - silvo - zootecnica, dalla particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici.
2. Entro tali ambiti il presente Piano recepisce le norme di tutela ed i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del P.T.C.P.
3. Nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico il P.S.C. persegue i seguenti obiettivi:
 - sostenere e rafforzare l'identità territoriale, favorendo una più forte identificazione della azienda agricola e dello spazio rurale con i valori di positività, (produttivi, ambientali, naturalistici, paesaggistici, tradizionali, culturali, storici, antropologici) espressi dal territorio in cui la stessa è collocata;
 - conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica; riqualificare il paesaggio agrario anche mediante la protezione idrogeologica e promuovere l'uso ottimale delle risorse;
 - sviluppare le potenzialità produttive e la multifunzionalità dell'azienda agricola e, più in generale, del territorio rurale secondo le specifiche caratteristiche territoriali anche in connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo locale integrato;
 - riqualificare il patrimonio edilizio esistente di valore storico, culturale e testimoniale favorendo usi e spazi integrati e compatibili con le attività aziendali e coi contesti rurali.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono favoriti:
 - a) la conduzione agricola del territorio, l'attività zootecnica di tipo estensivo, biologico e di qualità;
 - b) il mantenimento, il rafforzamento e lo sviluppo delle diverse forme di attività integrative dell'azienda agricola anche consentendo l'allestimento e la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati e prioritariamente orientati a:

- operazioni, prestazioni e servizi di tipo ambientale di presidio, salvaguardia e manutenzione del territorio. A tale scopo le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni e concludere accordi con i privati, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 228/2001 e dell'art.18 della L.R. 20/2000;
 - svolgimento di attività fruibili, ricreative, scientifico – didattiche e culturali;
 - valorizzazione dei prodotti agro - zootecnici a marchio tipico e di qualità mediante la creazione di percorsi eno-gastronomici, circuiti culturali, etc.;
 - svolgimento di attività aziendali di prima lavorazione, trasformazione, vendita dei prodotti agrozootecnici di pregio, dei prodotti e delle materie della tradizione locale;
 - ricettività agro-turistica e turismo rurale.
5. Il P.S.C. al fine di favorire l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica in territori interessati da colture e/o attività idroesigenti stabilisce che:
- a) sia incentivata l'adozione di tecniche di irrigazione che ottimizzino l'uso della risorsa;
 - b) la pratica di colture idroesigenti sia ammessa solamente laddove sussistano condizioni di approvvigionamento idrico compatibile con tali attività. A tale scopo il presente Piano, sulla base di una prima ricognizione della presenza di invasi artificiali sul territorio intercomunale, di cui alla Tavola C.4.4 del Q.C. attribuisce al P.O.C. il compito di verificare e dettagliare l'effettiva presenza di invasi irrigui, la relativa capacità e la loro connessione con le aziende agricole, stimando il fabbisogno irriguo quinquennale;
 - c) venga rafforzato lo sviluppo delle diverse forme produttive della silvicoltura, l'utilizzo di fonti energetiche alternative anche all'interno delle aziende agricole.

Art. 3.26 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Il presente Piano, ai sensi dell'art. A-19 della L.R. 20/2000, classifica parte del territorio rurale come “ambito ad alta vocazione produttiva agricola”. Esso è costituito da quelle parti del territorio intercomunale che, per caratteristiche fisiche, morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e socio-economiche determina una elevata idoneità, capacità e vocazione all'utilizzo agricolo intensivo dei suoli, all'attività zootecnica ed alla trasformazione agro-industriale dei prodotti.
2. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola la pianificazione intercomunale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) preservare l'utilizzo agricolo dei suoli e l'integrità del sistema rurale, aumentare il livello di competitività ed efficienza delle aziende agricole il rafforzamento della loro integrazione nella filiera agro-alimentare;
 - b) migliorare la qualità ambientale del territorio agricolo e rurale attraverso la riduzione degli impatti dell'attività agricola, zootecnica ed agroindustriale, in particolare nei contesti a maggiore fragilità ambientale ed insediativa;
 - c) migliorare la qualità ambientale e paesaggistica attraverso l'adozione di interventi agro ambientali, mitigativi e compensativi nelle parti di territorio caratterizzate da maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica;
 - d) promuovere il riordino della qualificazione del patrimonio edilizio esistente, la razionalizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture, il risanamento e la riqualificazione delle aree di pertinenza del sistema insediativo sparso.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, il presente piano favorisce:
 - a) la conservazione della destinazione agricola dei suoli, il mantenimento dell'unità fondiaria, l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria, viceversa escludendo interventi edilizi e trasformazioni d'uso potenzialmente capaci di compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive agricole esistenti e di generare conflitti di carattere ambientale e funzionale;
 - b) l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di interventi appropriati e commisurati agli ordinamenti tecnico produttivi, alla loro dimensione e collocazione con riferimento alle principali tipologie aziendali;

- c) lo sviluppo di produzioni agricole di pregio e l'integrazione tra produzione agricola, sviluppo di attività di commercializzazione dei prodotti, valorizzazione dei territori e delle strutture aziendali;
- d) l'adozione di forme di gestione ambientale adeguate alle diverse tipologie e dimensioni delle produzioni delle aziende agricole e agroindustriali.

Art. 3.27 – Ambiti agricoli periurbani

1. Gli ambiti agricoli periurbani sono zone di contatto con il sistema insediativo urbano, che interagiscono con esso in termini di relazioni ecologiche, paesaggistiche, funzionali e necessitano di reciproche esigenze di protezione.
2. Nell'ambito agricolo periurbano, delimitato ai sensi dell'art. A-20 della L.R. 20/2000, la pianificazione persegue il miglioramento degli aspetti relazionali di cui al primo comma ponendosi, in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) mantenere la conduzione agricola dei fondi ad esclusione dell'attività zootecnica, con prioritaria funzione di mitigazione degli effetti ambientali prodotti reciprocamente dal sistema insediativo urbano e rurale;
 - b) l'ambito agricolo periurbano intercluso tra i tre centri abitati di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano è quello più idoneo alla realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, compresi gli interventi per l'incremento della biomassa in funzione ecologica a compensazione degli impatti generati dagli insediamenti urbani;
 - c) promuovere le attività integrative e compensative dei redditi agrari con finalità di integrazione tra funzioni urbane e rurali, anche attraverso la definizione di indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - d) migliorare la qualità ambientale dei sistemi urbani ed arrestare il processo di abbandono e degrado del territorio agricolo.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al secondo comma, nella disciplina degli ambiti agricoli periurbani il P.S.C. favorisce:
 - a) l'impianto di colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici; il mantenimento di spazi aperti, la riconnessione del sistema del verde urbano e di quello periurbano; funzioni agricole a forte valenza ambientale, percorsi ciclabili ed agro-naturalistici;
 - b) il recupero a fini ambientali e compensativi degli impatti insediativi con priorità per le aree ricadenti nelle zone di tutela fluviale, ove non specificatamente destinati alla ricostituzione della rete ecologica, e nelle zone di ricarica degli acquiferi;
 - c) l'insediamento di attività particolari ad elevata redditività, anche integrabili al contesto urbano, quali ad esempio le attività orto-floro-vivaistiche purché in strutture paesaggisticamente compatibili, l'insediamento di strutture ricreative e per il tempo libero integrative del reddito agrario; la delocalizzazione di attività zootecnica incompatibile col contesto urbano;
 - d) l'eliminazione delle strutture incongrue con l'eventuale parziale recupero volumetrico all'interno degli ambiti urbanizzabili;
 - e) l'applicazione di metodi di agricoltura a basso impatto ambientale e la rinaturazione di quote delle superfici aziendali;
 - f) favorire il recupero del patrimonio edilizio sparso per il soddisfacimento di attività complementari e ricreative, funzioni collettive, funzioni integrative dei servizi urbani e territoriali, pubbliche o private, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle fragilità presenti.
4. Gli interventi di cui al precedente comma sono disciplinati dal R.U.E. Ove, per l'attuazione degli stessi, fossero ipotizzabili interventi di rilevante interesse urbano e pubblico o che comportino adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, tali interventi devono essere definiti ed approvati dal P.O.C. e possono essere oggetto di accordi con i privati interessati ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20.

Art. 3.28 – Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale

1. Gli interventi nel territorio rurale sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico Edilizio, secondo quanto indicato agli articoli A-17, A-18, A-19, A-20 ed all'art. A-21 della L.R. 20/2000 ed in conformità ai principi ed alle disposizioni del presente piano dettate in generale per il territorio rurale e in particolare per i diversi ambiti rurali.
2. Al fine di garantire adeguati livelli di strutturazione del territorio agricolo, in rapporto alla sostenibilità degli interventi edilizi ammessi, al mantenimento di adeguati livelli di competitività delle aziende-imprese agricole, al contrasto della frammentazione insediativa ed alle recenti linee indicate dalla legislazione nazionale in materia di integrità fondiaria, la pianificazione comunale si attiene alle prescrizioni di cui ai successivi commi 6 e 7, alle direttive di cui ai successivi commi 3, 4, 5.
3. In coerenza con le disposizioni dell'articolo A-21 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20, in territorio rurale la nuova edificazione è subordinata ad una organica analisi ricognitiva di tutto il patrimonio edilizio esistente.
4. Per la formazione di nuove unità aziendali e la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente connesse alla produzione agricola, i parametri di dimensionamento minimo sono indicati all'art.5.2 del R.U.E. Tale dimensionamento minimo va riferito ad una SAU accorpata, vicina e non necessariamente contigua, dalla quale si intendono esclusi i terreni in affitto.
5. Sono ammessi minimi dimensionali inferiori a quelli sopra fissati solo qualora l'azienda di nuova formazione provenga da accorpamenti di terreni non scorporati da altre unità aziendali, ovvero da accorpamenti di aziende di dimensioni inferiori ai limiti fissati, o per la costituzione del "compendio unico" ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99. Tali minimi sono fissati dal R.U.E. all'art. 5.2.
6. All'art. 5.2 del R.U.E. sono individuati i soggetti a cui è consentito di intervenire in territorio rurale.
7. Il rilascio di titoli abilitativi edilizi è subordinato alla demolizione delle superfetazioni e dei manufatti edilizi che rappresentino elementi di degrado nel contesto ambientale, come individuati nelle schede di ricognizione del patrimonio edilizio rurale, nonché il riordino delle aree di pertinenza. E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'articolo A-21 della L.R. 20/2000, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto incongruo, nonché dei proservizi.

Art. 3.29 – Disciplina degli interventi edilizi ad uso abitativo agricolo

1. Al fine di contenere la dispersione insediativa e garantire al territorio rurale la sua preminente funzione agricola, di norma non è più ammissibile la realizzazione di nuove abitazioni agricole; eventuali fabbisogni abitativi ulteriori dovranno essere soddisfatti attraverso il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente e, nel rispetto della disciplina di quello di valore storico-testimoniale, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione e trasferimento di volumi. Negli interventi da effettuarsi a fini abitativi, la pianificazione comunale si attiene alle direttive e prescrizioni indicate ai successivi commi.
2. L'esigenza di eventuale nuova edificazione ad uso abitativo è disciplinata dal R.U.E. e si motiva unicamente per le esigenze dei soggetti di cui all'art. 5.2 del R.U.E. e del loro nucleo familiare.
3. Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a tipologia collettiva, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo temporaneo per sola manodopera stagionale per l'attività agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare. Qualora all'interno dell'impresa agricola si renda necessario ricorrere a tale tipologia collettiva, la pianificazione comunale si attiene ai criteri, indicati all'art. 5.5 del R.U.E.

4. La realizzazione di foresterie aziendali è subordinata alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni dell'art. 5.5 del R.U.E.; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente a tale scopo dovrà essere oggetto di un'apposita convenzione con il Comune, nella quale, in particolare, dovranno essere fissati i limiti temporali di residenza.

Art. 3.30 – Disciplina degli interventi edilizi al servizio della produzione agricola

1. Nella disciplina degli interventi al servizio della produzione agricola la pianificazione comunale si attiene agli indirizzi e prescrizioni indicati ai successivi commi.
2. Il R.U.E. definisce, all'art. 5.6 le tipologie costruttive e funzionali dei fabbricati di servizio all'attività agricola, in sintonia con le esigenze produttive, con i livelli strutturali e dimensionali delle aziende agricole.
3. I nuovi impianti agro - alimentari, poiché aventi carattere produttivo, dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive ovvero in aree ecologicamente attrezzate in base al grado di insalubrità della produzione. Per quelli esistenti in territorio rurale alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non connessi ad aziende agricole, sono ammessi interventi di carattere conservativo, prioritariamente volti alla innovazione tecnologica, al miglioramento igienico - sanitario, alla verifica e mitigazione degli impatti prodotti su aria, acqua e suolo ed alla compatibilità col contesto rurale di riferimento.
Gli interventi da privilegiare nel settore dell'agro - industria e della lavorazione saranno volti prioritariamente a:
 - a) ristrutturazione di edifici ed impiantistica;
 - b) innovazione di impianti e tecnologie di lavorazione.
4. Al fine di favorire l'integrazione ed il rafforzamento delle produzioni nella filiera agroalimentare ed aumentare il livello di competitività delle aziende vanno sostenuti, prioritariamente, interventi connessi alla lavorazione e valorizzazione delle produzioni tipiche e/o di qualità.
5. Ai fini di garantire l'armonico insediamento nel contesto paesaggistico, nella realizzazione degli impianti di trasformazione dei prodotti e nelle strutture di servizio alla produzione agricola, il R.U.E si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) la tipologia architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata all'uso proposto e, quindi configurarsi quale tipologia produttiva specialistica escludendo soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o simulino quelle di tipo abitativo;
 - b) qualora sia necessario l'uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere possibilmente inseriti all'interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi edilizi coerenti con l'edificio principale in quanto a forma, tipo di paramento materiali e colori;
 - c) qualora gli interventi si collochino in aree preferenziali per l'applicazione delle misure agro - ambientali gli stessi interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento agro - ambientale della stessa azienda, specificatamente rivolte al miglioramento delle produzioni, dei suoli e del paesaggio.

Art. 3.31 – Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico

1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale del settore agro-zootecnico, la qualità insediativa ed il riequilibrio socio-economico del territorio intercomunale, il presente Piano incentiva processi di ricollocazione degli insediamenti zootecnici presenti nei seguenti ambiti di fragilità, individuati negli stralci cartografici del Quadro Conoscitivo C.4 :
 - ambito agricolo periurbano;
 - ambito compreso entro una fascia di 500 m dal perimetro di territorio urbanizzato e urbanizzabile indicato;
 - fasce di espansione inondabili di cui all'articolo 2.8, comma 2 lettera a), del presente Piano.

Tali ambiti sono pertanto indisponibili al nuovo insediamento di attività zootecnica.

Il R.U.E. verifica gli insediamenti zootecnici presenti negli ambiti di incompatibilità sopra indicati al fine di stabilire, in funzione degli effettivi impatti, la loro ricollocazione.

2. Gli interventi di delocalizzazione dovranno assicurare:
 - a) idoneità del nuovo sito in termini di: accessibilità, dotazioni tecnologiche e di rete ed il contestuale ripristino del sito dimesso;
 - b) realizzazione delle nuove strutture zootecniche secondo le migliori tecniche di allevamento;
 - c) disponibilità di aree per l'eventuale spandimento degli effluenti zootecnici nei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - d) studio di inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti zootecnici e/o di ristrutturazione di eventuali strutture preesistenti, definendo tutte le eventuali opere ed interventi di mitigazione o compensazione ambientale.
3. Sempre per le finalità di cui al primo comma del presente articolo e, in particolare, per la tutela del sistema ambientale è comunque vietato lo spandimento dei liquami zootecnici nei seguenti ambiti di fragilità:
 - zone di tutela fluviale, di cui all'articolo 2.8 comma 2 lettere a, b e c, del presente Piano.
 - ambito agricolo periurbano, di cui all'articolo 3.27 del presente Piano.

Art. 3.32 – Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

1. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal R.U.E., nel rispetto delle modalità di intervento definite sulla base della schedatura o, in mancanza di essa, dalle direttive dei commi seguenti.
2. Di norma non è ammessa la riconversione in loco degli allevamenti zootecnici, dismessi o da dismettere, ad altra categoria di funzione extra agricola. La riconversione in loco ad usi extra agricoli non abitativi con limitati interventi di recupero edilizio è ammessa dal R.U.E. sulla base della ricognizione puntuale del patrimonio edilizio esistente e limitatamente alle seguenti condizioni e dimostrazioni:
 - a) il sito sia limitrofo al sistema insediativo o prossimo alle nuove previsioni insediative e sia già servito dalla rete infrastrutturale esistente;
 - b) il nuovo intervento dovrà essere di limitata entità volumetrica e l'operazione di riconversione estesa all'intero complesso da dismettere dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi atti a conservarne la funzionalità in rapporto all'uso ammesso previa le bonifiche ambientali necessarie;
 - c) sia garantito il reperimento degli standard e spazi pertinenziali connessi all'uso cui viene destinato;
 - d) gli usi ammessi devono essere compatibili con le norme di tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, dai vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici.

TITOLO XIV DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 3.33 – Il ruolo dei centri urbani nella gerarchia territoriale e gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Il presente Piano analizza e verifica l'individuazione del ruolo dei centri del territorio intercomunale, nel sistema insediativo provinciale, del P.T.C.P., e conferma le valutazioni compiute dal Piano provinciale che assegna agli aggregati urbani di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone il ruolo di *Centri Integrativi di livello superiore*, e, complessivamente, all'aggregazione dei tre Comuni il ruolo potenziale di *Centro Ordinatore*; in

particolare, il Piano, rileva per le “frazioni del mare” la necessità di valutare il sistema insediativo nel suo complesso, a fronte delle forti relazioni e dell’integrazione delle dotazioni territoriali relative al sistema costiero, e ne propone il passaggio da *Frazione Minore* a *Centro di Base Inferiore*.

2. Sono definiti "Ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica" i settori del territorio e/o le aggregazioni di Comuni che, per contiguità spaziale, per efficienza dei servizi e per vocazione economica costituiscono una realtà territoriale omogenea e possiedono una identità distinguibile dalle altre parti del territorio provinciale.
3. Il presente Piano recepisce la definizione dell’Ambito ottimale per la pianificazione individuato nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., in base al quale il territorio intercomunale appartiene all’ambito territoriale ordinatore cesenate ed ha una stretta relazione ed interdipendenza con l’ambito integrativo della costa, rappresentato dal Comune di Cesenatico.
4. Per l’aggregazione dei tre Comuni, il presente Piano assume l’obiettivo di conseguire il potenziale ruolo di *Centro Ordinatore*, attraverso la definizione delle politiche individuate per l’area ad “Alta Centralità”, interclusa tra i tre centri urbani, di cui all’art.2.30, che riguardano il processo di costruzione della “Città del Rubicone”, affinché l’ambito ottimale intercomunale possa pienamente assumere il ruolo di centro di polarizzazione dell’offerta di funzioni, anche rare e di strutturazione delle relazioni sub-regionali.
Per l’aggregazione della zona mare il Piano assume quale indirizzo il raggiungimento del livello prestazionale di base di tipo “superiore”, assegnato dall’analisi e verifica, sulla base della valutazione proposta dal P.T.C.P., riportata al paragrafo C.1.1 del Quadro conoscitivo, come condizione per accedere alla riarticolazione delle dotazioni territoriali di cui al successivo art. 3.34. Tali obiettivi vanno definiti e verificati in fase di predisposizione del P.O.C.
5. Per l’intero territorio intercomunale, in relazione al ruolo da perseguire nel sistema insediativo, dovrà essere assicurato il consolidamento e la razionalizzazione della rete infrastrutturale e dei servizi, capace di sostenere i trend attuali e/o di riavviare i processi di sviluppo economico-sociale.
6. Al fine di consolidare e razionalizzare la rete infrastrutturale e dei servizi, capaci di sostenere i trend attuali e/o di riavviare i processi di sviluppo economico-sociale, il presente Piano assume, per l’ambito ottimale ordinatore cesenate, l’obiettivo di ripresa del processo di costruzione – integrazione della “*Città del Rubicone*”, favorito dalla fortissima prossimità – accessibilità dei rispettivi centri urbani, dalla stretta interdipendenza spaziale e fisico – funzionale degli stessi e dei servizi ricompresi, inoltre a fonte della diretta relazione con l’ambito integrativo della costa, di contribuire al miglioramento dell’accessibilità all’armatura territoriale principale e da qui ai sistemi territoriali più ampi.
7. Al fine di rafforzare il processo di costruzione della “Città del Rubicone” e, sostenere il consolidamento del sistema turistico costiero, a scala regionale e provinciale, il presente Piano acquisisce i seguenti obiettivi:
 - potenziamento dell’accessibilità da e verso il casello del Rubicone, per il miglioramento dell’accessibilità al territorio intercomunale e verso i centri costieri;
 - riqualificazione delle rete viaria primaria di connessione via Emilia – Adriatica;
 - realizzazione della variante alla via Emilia a monte dell’abitato di Savignano sul Rubicone;
 - realizzazione di un parco territoriale e di strutture ed attrezzature di servizio ai tre Centri abitati nell’area strategica denominata “alta centralità”;
 - potenziamento e completamento della direttrice adriatica attraverso l’ampliamento della SS16 Adriatica in continuità con la realizzazione della E55 Ravenna-Mestre;
 - realizzazione della Metropolitana leggera Rimini-Ravenna.

8. Le modalità attuative che il presente Piano assume dal P.T.C.P. sono:
- gli accordi territoriali con Provincia, Regione ed altri soggetti pubblici e/o privati proprietari o gestori di reti per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi esplicitamente indicati dal Piano Territoriale Regionale e dal P.T.C.P.;
 - gli accordi territoriali e/o di programma su specifiche previsioni e progetti.
9. Il P.T.C.P. individua il territorio intercomunale di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, insieme al Comune di Cesenatico come centri specializzati nel turismo marittimo e balneare e definisce i seguenti obiettivi, in sintonia con le linee guida del Progetto regionale Gestione Integrata Zone Costiere (GIZC):
- migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sistema costiero, mitigando i principali impatti negativi sulle risorse idriche, energetiche, suolo, rifiuti, aria, rumore, anche attraverso la promozione dei sistemi di gestione ambientale nel comparto turistico;
 - incentivare la riqualificazione edilizia ed urbanistica degli insediamenti di ricettività collettiva tramite la qualificazione territoriale degli insediamenti turistici intesi come sistema integrato;
 - ridurre la congestione a favore di una mobilità sostenibile ed efficiente, attraverso politiche mirate sui sistemi di trasporto pubblico ferroviario, su gomma e ciclabile e la realizzazione della metropolitana leggera di superficie;
 - recuperare la continuità tra l'entroterra ed il mare attraverso la riduzione di aree occupate, la valorizzazione delle aree libere, la diversificazione degli usi e delle funzioni, la realizzazione di servizi necessari alle funzioni insediate, la realizzazione di spazi e percorsi pedonali in continuità tra l'arenile e l'entroterra.

Art. 3.34 – Articolazione e quantificazione delle dotazioni territoriali e delle attrezzature sovracomunali

1. Il presente Piano definisce attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale/intercomunale, come illustrato nel capitolo C.1.7 del Quadro Conoscitivo, i seguenti impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo:
- a) strutture per l'istruzione dell'obbligo (scuole materne, elementari e medie);
 - b) strutture per i servizi socio-assistenziali di base (asili nido, strutture per gli anziani) e strutture igienico sanitarie (strutture sanitarie territoriali e di prevenzione, presidi di primo intervento, cimiteri);
 - c) strutture per la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) strutture per attività culturali, associative e politiche;
 - e) luoghi per il culto;
 - f) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione nel suo complesso ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali, marittime e cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica;
 - g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - h) parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.
2. Il presente Piano stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione intercomunale: (se si dimostra il rispetto della dotazione necessaria nell'ambito di intervento)
- a) per l'insieme degli insediamenti residenziali relativamente ai centri integrativi indicati al comma 1 dell'art.3.33, 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune, determinati ai sensi del successivo sesto comma, articolate come previsto all'articolo 6.7 del R.U.E.;
 - b) per l'insieme degli insediamenti residenziali relativamente ai centri di base indicati al comma 1 dell'art. 3.33, 25 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune, articolate come previsto all'articolo 6.7 del R.U.E. per le dotazioni di parcheggio pubblico e di spazi verdi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione ed il

tempo libero; e ripartite, relativamente alle quote residue, tra i punti a), b), c), d) e g) del precedente comma in rapporto ai servizi afferenti la struttura della popolazione residente;

- c) per l'insieme degli insediamenti residenziali, relativamente al raggiungimento del ruolo ordinatore, indicato al comma 1 dell'art.3.33, 35 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune, articolate come previsto all'articolo 6.7 del R.U.E e, relativamente alle quote eccedenti, funzionali alla realizzazione delle dotazioni di cui al successivo comma 4;
 - d) per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali, commerciali e per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso le dotazioni minime sono fissate all'art. 6.7 del R.U.E.
3. Lo standard relativo all'istruzione dell'obbligo, commisurato alla popolazione scolastica effettivamente presente ed attesa, potrà essere ridotto fino ai 4,5 mq/abitante richiesti dal D.M. n.1444/68, garantendo per ciascuna attrezzatura il pieno rispetto della normativa di settore; l'eventuale scarto quantitativo potrà essere recuperato a favore di servizi socio-assistenziali (popolazione anziana, servizi integrativi per la prima infanzia, ecc) e di spazi pubblici collettivi.
4. In specificazione dell'art. A-24 della L.R. n. 20/2000, il presente Piano definisce attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto destinate a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del Comune:
- a) le attrezzature sanitarie: gli ospedali, i servizi sanitari di pronto soccorso, i country hospital;
 - b) i servizi socio-assistenziali: le strutture per anziani, le strutture per disabili, le strutture per minori, le strutture per immigrati;
 - c) le attrezzature per l'istruzione e la formazione: le scuole per l'istruzione superiore all'obbligo, i centri di formazione professionale, le strutture per l'istruzione universitaria e le specializzazioni post-laurea;
 - d) le attrezzature culturali, per l'associazionismo e il tempo libero: cinema teatri e arene, sale da ballo e discoteche, gallerie d'arte e pinacoteche, musei, biblioteche, centri di documentazione;
 - e) gli spazi aperti ad uso collettivo e le attrezzature sportive: parchi urbani e territoriali; impianti per attività sportive non di base e ad elevata frequenza di pubblico.
5. Le attrezzature sovracomunali, individuate al precedente comma 4 costituiscono presupposto al raggiungimento del ruolo ordinatore, previsto dal P.T.C.P. per l'Ambito ottimale per la pianificazione, in cui ricade il territorio intercomunale oggetto del presente Piano.
6. La popolazione effettiva del Comune all'atto di elaborazione del Piano è quella costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione temporanea che gravita stabilmente sul Comune per motivi di studio, lavoro o turismo, ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili. La popolazione temporanea viene calcolata dal Piano in ragione dell'effettivo bacino d'utenza della popolazione che gravita sui singoli servizi collettivi. La popolazione potenziale è costituita dall'incremento della popolazione effettiva che è prevedibile che si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni di piano ed è stimata pari a 1 abitante insediabile ogni 50 mq di Superficie Utile Lorda.

Art. 3.35 – Dotazioni di qualità urbana: modalità attuative

- 1. Le dotazioni di qualità urbana di scala territoriale e di scala locale sono definite all'art. 3.34. Tali dotazioni territoriali vanno comunque più propriamente individuate dal P.O.C nel rispetto delle dotazioni minime individuate al precedente art. 3.34.
- 2. Le dotazioni di qualità urbana esistenti di carattere comunale sono individuate cartograficamente dal R.U.E. e disciplinate dal medesimo.

3. La previsione e la realizzazione di attrezzature sovracomunali, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni delle Norme del P.T.C.P., dovrà avvenire attraverso POC intercomunali o accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art.15 della L.R. n. 20/2000.
4. Le dotazioni previste dal presente Piano possono essere attuate:
 - direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con i privati interessati nei limiti consentiti dal vigente ordinamento;
 - attraverso il P.O.C., entro gli Ambiti di nuovo insediamento (A12 e A13) e gli ambiti da riqualificare (A11), sulla base delle indicazioni del P.S.C., secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal P.O.C.;
 - attraverso il P.O.C., entro gli ambiti consolidati A10, qualora si ritenga in quella sede di promuovere sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.
5. Il P.O.C. dovrà prevedere il reperimento, anche al di fuori degli ambiti, delle dotazioni necessarie a superare il fabbisogno pregresso, in coerenza con l'organizzazione territoriale delle funzioni insediate.

Art. 3.36 – Dotazioni ecologico- ambientali ed infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Ai sensi dell'articolo A-25 della Legge Regionale 20/2000, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono definite infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.
3. E' compito del P.O.C. garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.
4. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 4, attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 della L.R. n. 20/00.

Art. 3.37 – Criteri per il risanamento dell'aria e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

1. Il P.S.C. assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti provenienti da fonti sia puntuali che diffuse. In tal senso, le trasformazioni nel territorio comunale dovranno avvenire sulla base di valutazioni integrate, riferite ai differenti tipi di emissione, finalizzate ad individuare quali dotazioni e prestazioni infrastrutturali ed ecologiche permettano di conseguire complessivamente l'obiettivo del contenimento e/o della riduzione dell'inquinamento.

2. In sede di redazione dei POC i Comuni dovranno esprimere valutazioni sulla sostenibilità delle previsioni insediative rispetto alla qualità dell'aria, ovvero che il bilancio complessivo dell'intervento di progetto non sia in contrasto con gli obiettivi di miglioramento e/o mantenimento della qualità dell'aria, in coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dei Piani di gestione della qualità dell'aria vigenti.
3. Per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico il presente Piano definisce i seguenti indirizzi:
 - nella progettazione degli insediamenti occorrerà privilegiare l'utilizzo di barriere vegetali al fine di limitare la diffusione delle polveri totali;
 - la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici, tenendo altresì presente la disposizione dei manufatti preesistenti;
 - negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici dovranno essere privilegiati sistemi ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera;
 - nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici dovrà essere privilegiato l'uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.
4. Il P.S.C. assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza comprese fra 0 Hz e 300 GHz attraverso:
 - la puntuale individuazione delle fasce di rispetto ed il sistematico rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, sia per le nuove edificazioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti, sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti;
 - il risanamento delle aree particolarmente sensibili.Inoltre, nei nuovi insediamenti gli elettrodotti di norma vanno interrati e solo quando questo non sia possibile vanno assicurate fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000.
5. Il P.S.C. assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le situazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, conseguente alla vicinanza con attività produttive particolarmente rumorose o con assi viabilistici ad intenso traffico. In fase di pianificazione attuativa deve pertanto essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione al rumore ambientale ed il raggiungimento dei valori di qualità fissati dalla Zonizzazione acustica. In tal senso, i nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l'impiego di tutte le misure di mitigazione che si rendano necessarie.
6. La pianificazione attuativa degli ambiti da trasformare e riqualificare deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne e/o esterne al comparto attuativo. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici. Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti. Per garantire la minimizzazione degli impatti acustici sulla popolazione, in fase di localizzazione degli insediamenti all'interno degli ambiti, il P.O.C. deve assicurare che i nuovi insediamenti produttivi si collochino ad una distanza minima di 50 m dalle zone residenziali o destinate a servizi alla persona appartenenti ai centri urbani e dalle zone residenziali sparse.
7. All'interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la Valsat o la zonizzazione acustica segnalino situazioni di incompatibilità, in fase di pianificazione attuativa deve essere garantita la realizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e ambientazione nei 50 m di prossimità alle funzioni incompatibili.

Art. 3.38 – Criteri per il risanamento e la gestione integrata della risorsa idrica

1. Il P.S.C. persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche, con la finalità del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali definiti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano regionale di tutela delle acque. Il P.S.C. persegue altresì la tutela quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee con l'obiettivo di limitarne gli sprechi, e gli usi impropri ed incentivandone il riutilizzo per usi compatibili. Tali finalità sono perseguite attraverso il sistematico collettamento e trattamento degli scarichi sia industriali che domestici e attraverso la separazione, l'accumulo ed il trattamento eventuale delle acque meteoriche, nonché mediante l'applicazione di sistemi di risparmio e di riutilizzo delle acque, oltre al rispetto del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua.
2. La caratterizzazione dei centri/nuclei abitati come "agglomerati" ovvero "insediamenti/nuclei isolati" costituisce la classificazione di riferimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed alla deliberazione 9 giugno 2003 n.1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento". Gli agglomerati sono individuati nella Tavola **B.8** del presente Piano.
3. Al fine della definizione degli agglomerati di progetto si è tenuto conto delle previsioni insediative definite dal presente Piano, assumendo per il dimensionamento i parametri riportati nel documento di ValSAT.
4. In fase di pianificazione attuativa, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli interventi deve essere subordinata alle verifiche di seguito indicate avendo a riferimento l'agglomerato d'appartenenza di cui al precedente comma 2 e le dotazioni fognanti e depurative così come previste ai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
 - deve essere verificata l'adeguatezza dei recettori (reti fognanti, corpi idrici) di recapito della rete dell'insediamento, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
 - deve essere verificata in termini quantitativi la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali (recettori) e in termini quali-quantitativi la capacità degli impianti di smaltimento finali;
 - devono essere predisposti impianti separati di canalizzazione delle acque meteoriche e delle reti di fognatura;
 - in coerenza con gli indirizzi della Deliberazione di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005 nelle aree a destinazione residenziale, per le quali non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica, il completo smaltimento in loco delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose; in caso di smaltimento di tali acque nella rete idrografica deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni in materia di controllo degli apporti meteorici alla rete scolante e verificata l'ufficiosità dei corpi idrici ricettori finali adeguata alla portata di piena delle acque di pioggia, anche in rapporto all'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste;
 - laddove non si verificano le condizioni di cui al punto precedente, lo smaltimento delle portate meteoriche nella rete fognaria dovrà essere subordinato all'adozione di vasche volano onde evitare il sovraccarico del sistema di smaltimento;
 - nel caso di nuovi insediamenti o di riqualificazione di insediamenti esistenti comportanti un significativo incremento di carico idraulico e inquinante sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, si deve verificare la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti.
5. L'adozione degli interventi di cui al precedente comma 4 dovrà essere integrata, per quanto possibile, con interventi di tipo diffuso, distribuiti sulle aree urbanizzate che privilegino l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche non contaminate, quali pavimentazioni drenanti o tubi drenanti.

6. In fase di pianificazione attuativa, degli ambiti da riqualificare e degli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione e la realizzazione degli interventi dovrà prevedere la dotazione della rete fognaria e di adeguato trattamento di depurazione secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 per gli agglomerati di consistenza uguale o superiore a 2.000 AE e secondo quanto disposto dalla Direttiva regionale 1053/2003 per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE.
7. La pianificazione attuativa dei nuovi insediamenti che, non essendo contigui a nessun agglomerato esistente, dia origine ad un nucleo distinto, necessiterà della qualificazione come nuovo agglomerato se di consistenza uguale o superiore a 2.000 AE, o di nuovo agglomerato o nucleo isolato se inferiore a 2.000 AE a seguito della valutazione sulla fattibilità tecnico economica della rete fognaria pubblica e del relativo impianto di depurazione in relazione ai benefici ambientali conseguibili ed alla presa in carico da parte del Servizio Idrico Integrato. Ai fini della classificazione si avrà a riferimento quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, privilegiando l'estensione del servizio idrico integrato. A tale scopo costituisce riferimento la tavola **B.8** del presente Piano in merito all'individuazione degli agglomerati di progetto. La valutazione di fattibilità tecnico ed economica che comporta la mancata qualificazione del nuovo nucleo abitato come agglomerato è soggetta a parere dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del punto 4.6 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 che demanda la competenza alla Provincia sull'identificazione degli agglomerati e la valutazione dei P.O.C.
8. I nuovi insediamenti classificati come "insediamento/nucleo isolato" dovranno prevedere trattamenti depurativi di efficienza equivalente a quanto disposto per gli agglomerati di uguale dimensione così come regolato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003.
9. In fase di pianificazione attuativa, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli interventi dovranno prevedere, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003, l'allacciamento ad un impianto di depurazione adeguato alle dimensioni dell'agglomerato o, qualora questo non sia possibile, la sua nuova costruzione secondo le seguenti indicazioni:
 - i trattamenti depurativi da applicarsi prima dello scarico di acque reflue urbane per gli agglomerati di consistenza uguale o superiore a 2.000 abitanti equivalenti devono essere di tipo secondario o di tipo equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006;
 - i trattamenti depurativi per scarichi provenienti da agglomerati di consistenza superiore a 200 e inferiore a 2.000 abitanti equivalenti devono essere del tipo a filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale o tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione;
 - i trattamenti depurativi per scarichi provenienti da agglomerati di consistenza superiore a 50 e inferiore a 200 abitanti equivalenti devono essere quelli della classe immediatamente superiore (200-2.000 AE) per i nuovi scarichi e quelli indicati all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 per scarichi esistenti prima dell'entrata in vigore della direttiva di cui alla Deliberazione Regionale n. 1053/2003;
 - i trattamenti depurativi per scarichi provenienti da agglomerati di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti devono essere quelli indicati all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
10. Qualora l'urbanizzazione di nuove aree determini un incremento in termini di abitanti equivalenti di un agglomerato esistente, ovvero la riunificazione per contiguità di due agglomerati già esistenti, configurando un agglomerato di classe superiore, la pianificazione attuativa dovrà prevedere l'adeguamento impiantistico di tutti gli scarichi alla nuova classe così come regolamentato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 e sintetizzato al precedente comma 9. In tale caso gli scarichi, conseguenti alla nuova edificazione, dovranno

essere progettati secondo quanto previsto per la nuova classe di appartenenza mentre gli scarichi esistenti dovranno essere adeguati secondo la tempistica stabilita dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

11. La progettazione dei nuovi insediamenti e la riqualificazione dei tessuti esistenti devono valutare la possibilità di realizzare reti duali di adduzione per l'utilizzo di acque meno pregiate. Gli interventi di trasformazione o riqualificazione funzionale dovranno essere subordinati, in coerenza con gli indirizzi della pianificazione di settore, all'utilizzo, laddove tecnicamente possibile di acque piovane e di acque reflue recuperate per usi compatibili e comunque non potabili, nonché all'impiego di tecnologie per il risparmio idrico alla scala edilizia.

Art. 3.39 – Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi

1. In materia di energia il P.S.C. assume i seguenti obiettivi:
 - l'incentivazione dell'uso razionale dell'energia;
 - la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo quindi l'impiego di combustibili fossili e conseguentemente le emissioni in atmosfera, anche nell'ottica di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto;
 - la riduzione dei consumi energetici attraverso politiche di risparmio sia strutturali che volte a migliorare le prestazioni energetiche dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano energia;
 - il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema urbano, di edifici ed impianti.In quest'ottica, le trasformazioni del territorio urbano dovranno basarsi su una valutazione integrata delle prestazioni energetiche in relazione ai consumi previsti, alla normativa vigente ed alla pianificazione di settore.
2. Il presente Piano prevede che in sede di pianificazione operativa (P.O.C.) siano soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di sistemi energetici alternativi ai combustibili fossili, con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi ed all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:
 - Ambiti di riqualificazione
 - Ambiti oggetto di trasformazione rigenerativa
 - Ambiti di nuovo insediamento.
3. Il P.O.C. definirà in coerenza con la pianificazione di settore, nonché in relazione alle peculiarità locali del territorio, alle differenti destinazioni d'uso dei suoli, i contenuti minimi e gli obiettivi di qualità relativi alle condizioni di adeguatezza dei sistemi di produzione di calore ed energia elettrica - ed eventualmente le loro caratteristiche tecniche e prestazionali – nel rispetto dei seguenti indirizzi e direttive:
 - diffusione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'apporto energetico solare;
 - incentivazione del teleriscaldamento e della cogenerazione;
 - adozione delle migliori tecniche disponibili.

Art. 3.40 – Smaltimento e gestione dei rifiuti

1. Negli ambiti per nuovi insediamenti produttivi vanno individuati spazi ed impianti d'area per, prioritariamente, il recupero e il riuso dei rifiuti, o per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il P.O.C. negli ambiti di trasformazione e riqualificazione, favorisce il potenziamento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, intese come elementi di integrazione del sistema di raccolta tradizionale diffuso sul territorio, atte, in particolare, a favorire la raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani, quali i rifiuti

ingombranti, beni durevoli in disuso, rifiuti pericolosi, ecc. attraverso la previsione di centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ecc.) che privati, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei rifiuti agricoli.

PARTE IV MODALITA' VALUTATIVE E CONCERTATIVE

TITOLO XV VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE E MONITORAGGIO DEI PIANI

Art. 4.1 – ValSAT e requisiti di sostenibilità per gli insediamenti

1. Ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel presente Piano, individua i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli, selezionando tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi di sostenibilità definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, nonché alle caratteristiche del territorio intercomunale.
2. La ValSAT contiene l'individuazione delle condizioni per la sostenibilità del presente Piano sia alla scala dei singoli ambiti, valutati ciascuno sulla base della propria capacità insediativa potenziale, sia alla scala comunale/intercomunale, con riferimento al bilancio complessivo degli effetti della realizzazione delle previsioni insediative ed infrastrutturali del Piano. Gli esiti della ValSAT sono parte integrante del presente Piano e costituiscono altresì la prima fase di un processo di valutazione che prosegue con il monitoraggio di cui al successivo art.4.2 degli effetti indotti dalle trasformazioni previste dal P.S.I. stesso e con la valutazione della pianificazione operativa/attuativa, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
3. Qualora la ValSAT evidenzia situazioni di forte criticità, l'attuazione degli interventi di trasformazione deve essere subordinata alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche ed ambientali, di infrastrutture per la mobilità, adeguati allo scopo.
4. Nei casi di cui al comma precedente o per i quali la ValSAT evidenzia criticità ambientali, urbanistiche o di altra natura, come rappresentate nelle tavole della suscettività alla trasformazione insediativa, contenute nell'appendice dell'elaborato di Val.S.A.T., che necessitano di maggiori approfondimenti al fine di una più corretta progettazione attuativa, sono demandate al P.O.C. ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.
5. In relazione alle problematiche ambientali evidenziate dalla ValSAT e riportate nelle Schede d'ambito, la verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi e le modalità di attuazione di tali prescrizioni sono affidate al P.O.C.:
 - per gli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento;
 - per il programma delle opere pubbliche anche in applicazione del Piano di risanamento acustico per interventi specifici entro gli ambiti consolidati.

6. Per gli interventi di rigenerazione intensiva del territorio consolidato il P.O.C. dovrà fare necessariamente riferimento agli obiettivi operativi, ai criteri ed ai parametri per la qualificazione urbanistico-edilizia, degli spazi pubblici, sociale, ambientale e culturale della parte quarta della Val.S.A.T. L'individuazione delle criticità da superare e delle potenzialità da sviluppare nell'ambito della trasformazione rigenerativa che verranno in questo modo evidenziate sono contenute nello specifico della pianificazione operativa.
6. La metodologia per la predisposizione della V.A.S. (verifica di assoggettabilità e/o valutazione ambientale strategica in base al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) del P.O.C, in coerenza con il metodo seguito dal presente Piano, deve sviluppare almeno le seguenti fasi valutative:
- fase 1: valutazione cartografica e normativa, che attesti la conformità delle previsioni con i vincoli, assoluti e parziali, derivanti da Piani sovraordinati e/o dalla legislazione vigente;
 - fase 2: valutazione preventiva degli impatti generati dalla nuova previsione di progetto sui sistemi ambientali e territoriali attraverso l'elaborazione degli indicatori di cui al successivo comma 7, anche con l'eventuale ausilio di strumenti simulativi e previsionali, ed il contestuale aggiornamento ed approfondimento delle matrici di impatto riportate nella Relazione di ValSAT del presente Piano per definire le criticità derivanti dall'attuazione del progetto previsto dal P.O.C.;
 - fase 3: definizione delle condizioni e delle misure progettuali necessarie per la mitigazione degli impatti derivanti dall'attuazione della nuova previsione, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8.
7. Il set minimo ed obbligatorio di indicatori da utilizzare per la quantificazione degli impatti è riportato nell'elaborato D.2 del presente Piano. In tale tabella gli indicatori da misurare sono suddivisi per sistemi e settori sensibili, utilizzando per il calcolo la definizione operativa riportata nel medesimo elaborato.
8. Le condizioni di sostenibilità derivanti dagli esiti della V.A.S. dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti:
- tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, nonché sicurezza rispetto ad eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico e di vulnerabilità sismica;
 - accessibilità al sistema della mobilità (trasporto pubblico e privato), con l'indicazione delle pre-condizioni all'insediamento in termini di adeguamento, potenziamento o nuove infrastrutturazioni di collegamento al sistema viario principale ed ai tessuti urbani limitrofi, tralasciando l'obiettivo della riduzione del traffico di attraversamento dei centri abitati, della riduzione della congestione degli assi viari principali e la sicurezza da incidentalità stradale;
 - capacità del sistema infrastrutturale tecnologico, con l'indicazione degli adeguamenti, potenziamenti o nuove infrastrutturazioni, a rete e puntuali, necessarie per servire adeguatamente l'ambito da parte del sistema energetico, acquedottistico e fognario-depurativo; deve essere altresì ridefinita la capacità depurativa in termini di abitanti equivalenti gravitanti sull'agglomerato esistente ai sensi della Direttiva regionale n. 1053/2003, ovvero si deve provvedere all'individuazione del nuovo agglomerato ed ai conseguenti adempimenti in materia di scarichi in fognatura;
 - tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico qualora la ValSAT evidenzii elementi di criticità dell'ambito di trasformazione proposto e/o del più ampio contesto territoriale nel quale è inserito rispetto ad alcuni o tutti questi aspetti, indicando le misure di mitigazione-compensazione degli impatti negativi stimati;
 - individuazione delle zone da destinare a parco urbano, fluviale o territoriale, o ad altra dotazione ecologica ambientale;
 - quantificazione delle attrezzature pubbliche e degli spazi per la collettività necessari all'insediamento di nuovi abitanti ed attività, nonché l'eventuale localizzazione di tali attrezzature all'interno dell'ambito o in altro, per l'applicazione della perequazione urbanistica.

Art. 4.2 – Monitoraggio di efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione

1. Il monitoraggio consiste nella verifica dello stato di attuazione dei Piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, quale valutazione intermedia e periodica della ValSAT, che porti alla misurazione degli effettivi impatti generati dalle scelte del Piano e dello scostamento o del raggiungimento delle soglie da essa indicate.
2. L'accertamento di significativi scostamenti negativi dalle condizioni di sostenibilità indicate dalla ValSAT del presente Piano, implica la necessità di un'adeguata ed organica revisione dello strumento di pianificazione cui compete la soluzione dei problemi posti dalla verifica negativa.
3. Il monitoraggio di cui al precedente comma 1 deve essere fatto con cadenza triennale utilizzando il set minimo di indicatori riportato nell'elaborato D.2 del presente Piano.

PARTE V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.1 – Carta unica del Territorio e tavola dei vincoli

1. Il presente Piano recepisce le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesistici ed ambientali, che interessano il territorio intercomunale.
2. Gli elaborati cartografici di cui all'art 1.3, contrassegnati dalle sigle VINC_1, VINC_2a, VINC_2b e VINC_3, costituiscono nel loro insieme la carta unica del territorio e la tavola dei vincoli di cui all'art.19 della L.R. n.20/00, con particolare riferimento all'art.3bis.
3. L'elaborato contrassegnato dalla sigla V.4 rappresenta la scheda dei vincoli di cui all'art. 19 della L.R.20/2000.
4. L'integrazione, l'aggiornamento e l'adeguamento dei vincoli, rappresentati negli elaborati sopra elencati, non costituisce variante al P.S.I.

Art. 5.2 – Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del presente Piano, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di cui al successivo secondo comma.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20, a decorrere dalla data di adozione del presente Piano, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del presente Piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le previsioni del presente Piano.
3. A decorrere dall'approvazione del presente Piano, non trovano più applicazione le disposizioni del P.R.G. previgente, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi 4 e 5.
4. Negli ambiti del territorio che il PSC assoggetta a POC, qualora riguardino conferme di previsioni edificatorie della strumentazione urbanistica previgente è prescritta la sottoscrizione delle Convenzione Urbanistica del

piano attuativo entro 5 anni dall'approvazione della nuova strumentazione urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 20/2000.

5. Nel caso in cui le previsioni di cui al precedente comma 4 non vengano attuate nel termine ivi indicato, le stesse dovranno essere assoggettate alla nuova disciplina, in coerenza con il presente Piano.

APPENDICE A

PREMESSA

Il presente Piano recepisce le Unità di Paesaggio individuate dal P.T.C.P.

La definizione delle Unità di Paesaggio operata dal P.T.C.P. deriva dalla matrice territoriale, posta alla base delle analisi valutative del Piano stesso, definite in attuazione dell'art.7 del P.T.P.R.

Le Unità di Paesaggio rappresentano gli ambiti territoriali in cui è possibile riconoscere e distinguere una genesi ed una evoluzione specifica; ai caratteri distintivi fondamentali si associano forme di utilizzo tendenzialmente omogenee. Come evidenziato nella Relazione Generale del P.T.C.P. (cfr. Cap. "La valorizzazione delle risorse paesaggistiche: unità di paesaggio, sistemi zone ed elementi strutturanti la forma del territorio" - "Le Unità di paesaggio"), tale loro definizione poggia sostanzialmente su due fattori "strutturali" di lungo periodo (susceptibili di lentissima trasformazione): "...da una parte le strutture geomorfologiche che costituiscono e caratterizzano le diverse sezioni territoriali e dall'altra la trama e il sedimento delle diverse logiche insediative storiche che hanno prodotto l'assetto insediativo attuale...". A questi due fattori strutturali essenziali si sovrappongono due fattori di più breve periodo (f. evolutivi): ".....da un lato sul versante geomorfologico le dinamiche soggiacenti e recenti dei fenomeni di dissesto e di modificazione del reticolo idrografico, dall'altro le dinamiche di evoluzione degli usi dei suoli (le modificazioni degli usi agricoli produttivi, il "recente" ed importante recupero quantitativo delle coperture forestali e boschive ed infine, ma non ultimo per importanza, il più recente processo di urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio....".che di evoluzione degli usi dei suoli ...".

Ai fattori strutturanti il territorio, sopra descritti, sono stati poi sovrapposti ed interrelati altri dati ed analisi riguardanti l'infrastrutturazione antropica (le modificazioni conseguenti alla regimazione idrica superficiale e gli effetti che gli usi agricoli, civili ed industriali della risorsa idrica hanno indotto sulle dinamiche di subsidenza, a loro volta condizionati dai processi di impermeabilizzazione dei suoli).

Tale approccio, proposto dal Piano provinciale, costituisce il tentativo di rapportare ai tratti peculiari e caratteristici, qualificanti gli ambiti territoriali, le criticità e le opportunità nell'utilizzo delle risorse del territorio che ne condizionano i fattori evolutivi.

La lettura strutturale, così impostata, è stata successivamente integrata attraverso specifici apporti specialistici, con particolare riferimento:

- all'assetto morfologico;
- alla riconoscibilità della matrice storica di formazione (appoderamento, viabilità, struttura della centuriazione, elementi caratteristici delle forme di conduzione agricola di tipo tradizionale e di quella innovativa o che è in corso di evoluzione...);
- alla valutazione, per densità e connotazione geografica del tessuto insediativo ed infrastrutturale (sono stati valutati gli aspetti infrastrutturali emergenti dal punto di vista comparativo);
- alla presenza di emergenze di carattere storico-culturale o naturalistico.

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale perviene, quindi, all'identificazione di otto ambiti territoriali che risultano omogenei per caratterizzazione strutturale del paesaggio. Attraverso l'individuazione degli elementi strutturanti la forma del territorio, che come tali vanno necessariamente salvaguardati e valorizzati, sono stati formulati gli indirizzi di riferimento prestazionale per la pianificazione, i quali, sono articolati in termini di superamento delle forme di tutela passiva e si propongono quali orientamenti volti all'attivazione di politiche attive di riqualificazione e valorizzazione. Lo studio ed il governo del paesaggio, con particolare riferimento al paesaggio agrario, assumono un ruolo centrale nella pianificazione del territorio, fornendo il quadro complessivo entro cui dovranno collocarsi gli interventi al fine di ottimizzare l'uso delle risorse territoriali. Uno degli aspetti di approfondimento è la selezione dei "sistemi verdi" ordinatori degli insediamenti e delle zone agricole, come ad esempio i sistemi fluviali e le zone umide.

L'orientamento recepito è quello di protezione dei sistemi coltivati, portatori di potenzialità paesaggistiche e favorire, in territorio agricolo, il mantenimento e la ricostituzione dei valori ambientali e del paesaggio rurale tradizionale dove detti valori, pur residuali o compromessi, sono ancora presenti ed in condizioni favorevoli al ripristino. Gli ambiti di omogeneità individuati dal P.T.C.P. e recepiti dal presente Piano intercomunale, sono rappresentati in cartografia nella tavola A.4, in scala 1:15:000.

Le Unità di Paesaggio di significatività provinciale sono:

- 1 paesaggio della montagna e della dorsale appenninica ;
- 2 paesaggio dell'emergenza del Comero-Fumaiolo;
- 3 paesaggio della media collina;
- 3a paesaggio della media collina;
- 3b paesaggio della media collina;
- 4 paesaggio della bassa collina calanchiva;
- 5 paesaggio della prima quinta collinare;
- 6 paesaggio della pianura agricola insediativa;
- 6a paesaggio della pianura agricola pianificata;
- 6b paesaggio agricolo del retroterra costiero;
- 7 paesaggio della costa;
- 8 paesaggio dei fondovalle insediativi.

Vengono descritte nel seguito le unità di paesaggio caratterizzanti l'ambito territoriale intercomunale (5 – 6 – 6b – 7 – 8), con la descrizione sintetica:

- dei caratteri geomorfologici essenziali;
- dei principali connotati storici ed attuali dell'utilizzo insediativo;
- delle peculiarità quali-quantitative dei fenomeni fisico-naturali, storico-insediativi ed infrastrutturali;
- delle proprietà quantitative delle zone di tutela individuate dal P.T.P.R.

UDP5 - PAESAGGIO DELLA PRIMA QUINTA COLLINARE

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Geologicamente questa unità è composta da terreni appartenenti a diverse formazioni con differenze litologiche anche marcate passando da terreni della Formazione Marnoso-Arenacea, affioranti in specie nella porzione ad Est, a quelli della Formazione Gessoso-Solfifera sino a terreni più recenti sia arenacei o conglomeratici che di prevalente natura argillosa.

Pur in questa eterogeneità di natura geologica tali terreni conferiscono comunque a questa unità caratteri abbastanza omogenei, se non per la morfologia, senz'altro per una scarsa presenza di fenomeni legati al dissesto peraltro rappresentati in gran parte da fenomeni di tipo quiescente.

- CARATTERI AMBIENTALI

Costituisce una pregevole peculiarità lo scenario "paesaggistico" definito dalla quinta collinare disegnata dalle testate dei crinali. Per la parte più bassa dell'unità, ossia quella riferibile alle minori emergenze orografiche, i caratteri ambientali preminenti sono determinati dalla presenza di un paesaggio fortemente "costruito", strutturatosi progressivamente per effetto di un sistematico utilizzo produttivo del territorio il quale, pur producendo la perdita di alcuni aspetti di naturalità, ha realizzato un sistema ambientale complessivamente equilibrato. L'analisi delle forme di utilizzo del suolo a scopo produttivo e insediativo, non sempre appropriate alle caratteristiche geomorfologiche proprie

del territorio e derivanti dall'applicazione di modelli tipici di un ambito di pianura, fa ritenere che tale equilibrio possa essere significativamente compromesso; tuttavia, nei suoi caratteri generali di paesaggio "costruito", l'unità presenta una tipicità che costituisce nell'ambito provinciale un valore a sé stante, proprio per quella strutturazione raggiunta tra i vari aspetti dell'antropizzazione, che ne garantisce a tutt'oggi un utilizzo sostenibile.

La tipicità propria di questo sistema rappresenta un valore "ambientale" da mantenere, attraverso adeguate e specifiche politiche, al pari della naturalità preminente di altri ambiti.

- CARATTERI INSEDIATIVI

L'unità è rappresentata dal sistema di testate dei crinali, ed è fortemente coesa con l'unità di pianura.

L'ambito è caratterizzato da un prevalente utilizzo agricolo e dalla conseguente diffusione insediativa sparsa, non sempre legate agli aspetti produttivi, mentre per i sistemi insediativi aggregati si nota una diversa strutturazione tra l'ambito forlivese e quello cesenate.

Quest'ultimo presenta una forte strutturazione insediativa aggregata, localizzata in corrispondenza alle polarità del sistema di crinale rispetto al sistema morfologico forlivese che, diversamente, favorisce l'aggregazione insediativa lungo le valli.

L'intera unità costituisce, sia dal punto di vista morfologico-insediativo, sia per gli aspetti produttivi, un sistema vulnerabile, poiché maggiormente esposto a forme e processi di trasformazione spesso non congrui con la salvaguardia della tipicità espressa dalla fisicità naturale e insediativa.

A tale scopo sarà necessario individuare politiche in grado di costituirsi quali elementi di tutela attiva nei confronti delle strutture insediative e produttive consolidate, capaci di garantire, da un lato, adeguati processi evolutivi delle stesse, che ne confermino e potenzino gli aspetti di tipicità presenti, e, dall'altro, di salvaguardare il sistema dalla sempre più massiccia diffusione insediativa, privilegiando l'aggregazione nei confronti delle varie polarità presenti sul territorio.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

La corografia dell'unità è ancora riferibile ad una fascia con direzione dominante E-O, interessante longitudinalmente tutto il territorio provinciale, tuttavia fortemente frazionata dal paesaggio dei fondovalle (UDP8) che ora presentano lungo questa direzione le più ampie estensioni per la riduzione dell'orografia in prossimità alle testate dei crinali secondari.

Il disegno delle reti infrastrutturali aumenta significativamente - soprattutto per la parte bassa dell'unità e decisamente in maggior misura per la zona ad Est corrispondente all'ambito cesenate -, per effetto del sistema insediativo che qui comincia a proporsi in modo evidente.

Per il sistema acquedottistico vi si localizzano quasi tutti i punti di consegna di Romagna Acque e dunque i relativi grandi serbatoi ad essi asserviti, alimentanti primariamente il vasto sistema di pianura ma, non secondariamente, anche diverse zone più a monte dei punti di consegna stessi con linee d'impianto risalenti il pettine vallivo.

Non vi figurano discariche attive di alcun genere.

Si evidenzia altresì la totale assenza, se si esclude una piccola porzione del territorio comunale di Longiano, di linee ad alta o altissima tensione di energia elettrica.

UDP6 - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA INSEDIATIVA

UDP6b - PAESAGGIO AGRICOLO DEL RETROTERRA COSTIERO

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L'unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e olocenici.

Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali l'utilizzo e la tutela delle

risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall'altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate. Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.

- CARATTERI AMBIENTALI

Dal punto di vista ambientale l'unità presenta diverse problematiche, gran parte delle quali riconducibili essenzialmente alla forte concentrazione insediativa in essa presente ed alle forme di utilizzo e trasformazione del territorio connesse.

L'intenso utilizzo delle risorse idriche sotterranee rappresenta il problema che maggiormente caratterizza quest'unità. Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti.

Il fenomeno interessa larghe porzioni dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di Forlì e Forlimpopoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7).

Al fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che con esso concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà di scolo del reticolo secondario.

Tutte le aste fluviali nel loro tratto di pianura risultano infatti essere fortemente arginate e rigidamente incluse entro alvei "artificiali" per lo più rettilinei mancando pressoché per intero gli elementi di naturalità che, oltreché costituire preziosi ambiti ecologici ed elementi di autodepurazione dei corsi d'acqua, svolgono importanti funzioni idrauliche. A tale situazione fa in parte eccezione il fiume Savio a valle di Cesena, che conserva ancora un andamento meandriforme tipico, pur se però anch'esso delimitato entro argini artificiali per ampi tratti del suo corso.

E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed è pertanto ad essi che, affrontati a scala adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.

- CARATTERI INSEDIATIVI

L'ambito territoriale è definito dai seguenti limiti: per la zona sud dalle celle idrauliche di collina, per quella di N-E dalla fascia insediativa costiera, mentre per gli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi con le Province di Ravenna e Rimini.

La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle sparse. Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e tipicità per la strutturazione dell'unità stessa.

L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.

Paesaggio della pianura agricola insediativa.

Il sistema è costituito dall'insieme delle strutture derivate da un processo di stratificazione che ha coinvolto matrici di antica pianificazione (centuriazione), fortemente interessate ed integrate, nel corso delle fasi dell'antropizzazione, da fenomeni di dissesto di varia natura e ricucite gradualmente con elementi determinati da forme di spontanea assonanza con i vincoli creati dalla natura stessa del dissesto.

L'insieme diversificato degli impianti strutturali costituisce una sola apparente casualità insediativa in quanto essa rappresenta una significativa testimonianza delle diverse forme di riuso che hanno interessato parte del territorio provinciale.

Paesaggio agricolo del retroterra costiero.

Il sistema è costituito in parte da ambiti strutturati analogamente a quelli della pianura agricola insediativa, ai quali si associano vaste porzioni di territorio interessate, in un passato recente, da impianti di sistemi pianificati determinati dagli interventi di bonifica delle zone umide retrostanti la zona costiera, o da trasformazioni agronomiche e idrauliche attuate su vaste proprietà agrarie.

La tipizzazione dell'insieme evidenzia un forte recupero dell'intenzionalità nei sistemi strutturali che si sovrappone, sostituendosi, alla stratificazione antropica delle strutture antiche.

L'intera unità è pressoché caratterizzata da una diffusa presenza insediativa, sia in forma aggregata che in forma sparsa, che determina una sistemica logica di linearizzazione dell'insieme antropizzato.

Tale strutturazione ha determinato una sorta di polarità diffusa sull'intero ambito territoriale, creando i presupposti per una sempre minore gerarchizzazione del sistema insediativo.

Gli ambiti urbani e produttivi si sono sempre più frastagliati confondendosi con la struttura del territorio agricolo, mentre i nuclei insediativi sparsi hanno perso la capacità di polarizzazione a favore di una diffusione insediativa rarefatta che ha fortemente interessato l'intorno delle strutture lineari.

La diffusione di tale fenomeno ha consolidato sistemi lineari, pressoché continui, che tendono a fondersi lungo l'asse della via Emilia e lungo le principali radiali poste verso la fascia costiera che producono dei macrosistemi insediativi scarsamente gerarchizzati nel cui intorno è riscontrabile una diffusione di antropizzazione sparsa poco connessa con gli aspetti produttivi del territorio agricolo.

E' opportuno, a fronte di tale indiscriminato uso del territorio, ridefinire un sistema gerarchizzato delle polarità, in grado di rappresentare la nuova matrice di riferimento per le politiche insediative, che deve privilegiare il sistema delle strutture aggregate ridefinendone le polarità in rapporto all'impianto strutturale rappresentato dai sistemi consolidati e da quelli di nuova introduzione.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

E' naturalmente l'unità nel cui territorio si sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi, siano esse sotto o sopra suolo, lineare o puntuale, e della viabilità.

Geograficamente è definita da quella fascia continua di territorio provinciale delimitata a sud dalla via Emilia (quest'ultima tuttavia ricompresa al suo interno), ad est dal confine con la provincia di Rimini, ad ovest e nord da quello con la provincia di Ravenna. Relativamente alle unità di paesaggio limitrofe, si rileva che a sud confina alternativamente con le UDP5 e 8, mentre a nord si unisce all'UDP7- "Paesaggio della Costa".

Il suo territorio è composto da gran parte dei territori comunali delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Gambettola, S. Mauro Pascoli, Savignano s. R., Gatteo (che presentano altresì i centri di capoluogo al suo interno), oltre che da una parte significativa di quelli dei comuni di Bertinoro e Cesenatico (centri urbanizzati del capoluogo esterni all'unità). L'elevata infrastrutturazione del suo territorio discende da alcuni semplici, evidenti fattori:

- presenza delle due principali città di Forlì e Cesena, costituenti capoluogo di provincia (insieme contano circa il 55% della popolazione provinciale totale) e della città di Forlimpopoli;
- presenza dell'agglomerato dei quattro comuni formanti la cosiddetta "Città del Rubicone" (Savignano sul Rubicone, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli);
- presenza di un forte sistema insediativo sparso interessante più o meno diffusamente il territorio di tutti questi comuni;

- presenza del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio "Emilia"), costituito originariamente dalla via Emilia, successivamente dalla linea ferroviaria e da ultimo dall'autostrada, lungo il quale si sono sviluppate tutte le principali città sopra ricordate.

Queste grandi realtà urbanizzate, sviluppatesi sull'importante infrastruttura viaria e da questa poste in diretto collegamento fra loro e con realtà immediatamente extraprovinciali, hanno da sempre espresso le polarità più significative del sistema socioeconomico provinciale.

Tali polarità hanno dunque addensato il sistema infrastrutturale, ovvero le loro principali componenti, fungendo da un lato, prioritariamente, come "punti origine" dei sistemi stessi con diffusione poi verso il sistema insediativo della collina ovvero quello sparso di pianura, e dall'altro come "punti terminali" ossia di recapito di sistemi a rete fisica originati a monte, quali tipicamente quelli relativi ai sistemi acquedottistico e fognario-depurativo.

Il sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente, e presenta in questa unità otto cabine di trasformazione primaria AT-MT - delle dodici complessivamente presenti nell'ambito provinciale -, nonché tutte le sette linee di altissima tensione (AAT - 380 kv e 220 kv) interessanti la provincia e che attraversano tutti i territori dei comuni componenti l'unità, ad esclusione di quello di Forlimpopoli; a Forlì si localizza poi un importante nodo del sistema elettrico nazionale rappresentato dalla centrale di trasformazione "AAT-AT di via Oraziana".

Il sistema energetico gas presenta linee a valenza nazionale, con i relativi punti di consegna al sistema provinciale in prossimità dei centri principali, anche in "fornitura dedicata" a importanti polarità produttive.

I sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente su tutta la matrice insediativa; sembra tuttavia rilevare una relativamente bassa densità di presenza per la zona centrale dell'unità 6, compresa fra i comuni di Forlì e Cesena.

UDP7 - PAESAGGIO DELLA COSTA

Come già ricordato in premessa, è un'unità che risulta in modo evidente diversa dalle altre, sia per l'estensione territoriale sia per le caratteristiche generali. Di fatto la sua individuazione trova giustificazione nella specificità delle problematiche che essa esprime, primariamente dovute alla forte intenzionalità che ne hanno determinato la sua strutturazione e tali da sovrastare fortemente gli aspetti legati agli elementi di naturalità preesistenti, ancora oggi riscontrabili in consimili zone limitrofe del paesaggio di costa.

Conseguentemente gli aspetti ed i fenomeni di tipo ambientale che interessano l'unità - erosione costiera, subsidenza, eutrofizzazione, ingressione marina - sono espressione di problematiche riconducibili ad una scala significativamente più ampia rispetto al solo ambito provinciale.

Il sistema è definito dall'insieme territoriale compreso tra l'insediativo di pianura e la linea di costa.

La struttura è costituita da un sistema lineare a nastro di tessuti edilizi di varia natura, che hanno progressivamente strutturato un continuo urbanizzato a saldatura delle preesistenti emergenze antiche.

La forte polarità lineare rappresentata dalla costa ha favorito un diffuso utilizzo in prossimità della stessa di processi insediativi il cui uso è legato principalmente ad un limitato arco temporale (stagionalità) e che costituisce una forte discontinuità nel livello di polarizzazione del sistema stesso. Tale discontinuità costituisce un forte vincolo per un'adeguata strutturazione organica dei vari sistemi, capace di definire un unico organismo integrato tra i tessuti delle emergenze antiche e da quelli di recente costruzione.

Le uniche polarità emergenti all'interno del sistema sono rappresentate dai tessuti insediativi più antichi e da quelli posti nelle immediate adiacenze, in quanto rappresentano le forme consolidate della stanzialità antropica; le restanti parti urbanizzate rappresentano aspetti insediativi monofunzionali che danno origine a episodici e contraddittori processi di rifunzionalizzazione determinati dalle mutazioni della richiesta turistica sul breve periodo, in assenza di un'armatura ambientale e insediativa capace di ricondurli a sistema.

Questi ultimi tessuti urbanizzati, attestandosi rigidamente sulla linea di costa e sostituendosi alla naturalità del sistema delle dune, non solo ne hanno annullato il paesaggio, ma altresì costituiscono un elemento di rigidità nei confronti di un sistema insediativo che per la sua stessa natura deve essere necessariamente dinamico.

Il contenimento e la razionalizzazione di tale fenomeno ha indotto a produrre intenzionalmente un sistema artificiale di salvaguardia, finalizzato alla ricostruzione un nuovo equilibrio attraverso il ridisegno del sistema costiero.

L'elevata densità insediativa nonché la forte compromissione della naturalità della costa, suggeriscono di riferire l'azione pianificatoria comunale alla ricostituzione di impianti di naturalità, se pur limitati, primariamente attraverso il mantenimento delle risultanze territoriali ancora disponibili e quindi tendendo alla ricostruzione delle connessioni fra ambiti propri di retroterra con quelli di costa, ricorrendo anche ad un possibile diradamento e trasferimento di realtà insediative di fatto defunzionalizzate.

UDP8 - PAESAGGIO DEI FONDOVALLE INSEDIATIVI

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

I terreni costituenti l'unità sono rappresentati da depositi alluvionali di fondovalle dei corsi d'acqua maggiori e da depositi terrazzati di ordine inferiore (prevalentemente I e II ordine e più raramente di III). La natura dei depositi è prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa ed in subordine a granulometria più fine. Sono pertanto terreni generalmente ad alta permeabilità e costituiscono corpi acquiferi legati al corso d'acqua spesso utilizzati a fini idropotabili e/o irrigui. Le porzioni più prossime ai corsi d'acqua risultano fortemente soggette alle dinamiche di questi in relazione al loro marcato carattere torrentizio; sono infatti frequenti i sovralluvionamenti dei tratti meno pendenti causa il forte trasporto solido di fondo, i salti di meandro durante i maggiori eventi di piena, i fenomeni di erosione spondale, che originano spesso movimenti franosi ai fianchi. In corrispondenza dell'abitato di San Piero in Bagno l'unità, relativa qui al fondovalle del Fiume Savio, è stata estesa anche a terreni geneticamente non connessi all'asta fluviale in corrispondenza dell'apertura della valle che lì si verifica dopo un ampio tratto che, partendo da Sarsina, vede il fondovalle estremamente incassato e con caratteristiche prevalentemente erosive, tali da interrompere la continuità dell'unità lungo il corso d'acqua.

- CARATTERI AMBIENTALI

Il grado di naturalità delle aste vallive che costituiscono l'unità riflette in gran parte quello delle unità attraversate. Se complessivamente i fondovalle non presentano un elevato grado di compromissione è pur vero che la qualità delle acque, le caratteristiche idrauliche e morfologiche naturali, la presenza e qualità della vegetazione ripariale e dell'ecosistema fluviale più in generale decadono progressivamente da monte verso valle.

Il grado di decadimento maggiore di tali caratteristiche di naturalità si può far coincidere con il tratto che attraversa la fascia collinare; si ha qui, infatti, l'innescò di due fenomeni concomitanti: da una parte i fondovalle, aprendosi in ampie fasce pianeggianti, hanno favorito l'insediamento diffuso che ne copre significative porzioni; dall'altra, la forte compromissione ambientale dell'unità circostante (UDP4) e le caratteristiche delle attività agricole in essa insediate, si riflettono sulle aste fluviali principali.

La natura essenzialmente impermeabile e facilmente erodibile dei terreni costituenti l'UDP4 infatti, unita alla esigua presenza di copertura vegetale naturale, non consente loro di filtrare gli effetti negativi dovuti sia alle attività antropiche che ai fenomeni naturali trasferendoli pressoché interamente sui corsi d'acqua (alto trasporto solido in sospensione, forte dilavamento degli inquinanti, restituzione piena ed immediata delle acque di pioggia).

Pur non presentando ancora un alto livello di degrado questi tratti delle aste fluviali, al contrario di quanto accade in larga parte dei tratti superiori, non appaiono comunque in grado di riassorbire naturalmente gli effetti negativi sopra descritti.

Le problematiche ambientali che interessano i tratti superiori sono prevalentemente di segno opposto. Pur essendo, infatti, presenti, e in alcuni casi significativi, fenomeni di compromissione sia qualitativa che paesaggistica dei corsi d'acqua, risultano prevalenti gli effetti naturali, essenzialmente idraulici, su quelli antropici costituendo i primi un elemento di problematicità per i secondi. In tali porzioni infatti le aste fluviali si trovano nel loro tronco superiore, caratterizzato da alte pendenze, prevalente attività erosiva e forte trasporto solido di fondo.

Tale insieme di elementi costituisce un vincolo alla salvaguardia ed al consolidamento sostenibile dell'insediamento che può trovare risposta solo attraverso una corretta e rispettosa gestione degli aspetti naturali.

- CARATTERI INSEDIATIVI

I sistemi insediativi dei fondovalle sono costituiti da una sommatoria di insiemi antropizzati, morfologicamente diversificati, la cui fisicità è determinata dagli elementi di tipicità presenti nell'intorno territoriale rappresentato dalle unità poste in fregio agli stessi.

Il sistema gerarchico dei fondovalle, determinato dalle potenzialità connettive degli stessi alla scala più ampia, condiziona la consistenza dell'impianto insediativo, sia nelle strutture aggregate che in quelle sparse, congiuntamente alla tipicità degli aspetti geomorfologici.

La strutturazione degli organismi aggregati deriva dalla riconferma delle polarità, definite dalle intersezioni con i fondovalle, della struttura gerarchica delle percorrenze trasversali dei controcrinali, dai quali assume nel primo impianto la logica insediativa legata all'utilizzo dell'emergenza orografica, sia essa costituita dalle testate dei crinali insediativi o da strutture terrazzate adiacenti i corsi d'acqua.

In seguito al consolidamento delle percorrenze di fondovalle, attuate attraverso la nuova realizzazione e/o il consolidamento dell'infrastrutturazione viabilistica, non sempre in assonanza con la morfologia territoriale, si sono consolidate progressivamente forme insediative, a potenziamento di quelle esistenti, strettamente impiantate sulle nuove polarità lineari della acquisita strutturazione di fondovalle.

Tali sistemi hanno prodotto forme insediative analoghe alle strutture di area piana, dando luogo ad aggregazioni, fortemente linearizzate, che hanno, nell'impianto, disatteso gli aspetti tipici della morfologia territoriale.

Congiuntamente alla progressiva perdita di connotazione antropica, legata alle singole tipicità, si riscontra una diffusione localizzativa di sistemi, costituiti da strutture produttive, forzatamente innestati nella struttura territoriale.

L'insieme insediativo sparso (costituito sia dagli elementi aggregati, sia dai singoli organismi edilizi) nelle zone adiacenti alle unità di pianura è interessato da fenomeni, analoghi a quelli riscontrabili nella pianura stessa, che evidenziano una tendenza alla insediatività diffusa posta lungo le polarità lineari che, congiuntamente al riuso degli organismi edilizi sparsi, determinano utilizzi non correlati con la produzione agricola del territorio; mentre per gli ambiti orograficamente più alti si evidenziano fenomeni di diffuso abbandono ad esclusione delle zone prossime agli organismi insediativi aggregati.

I vari sistemi dovranno essere approcciati con un insieme coordinato di politiche aventi come obiettivo la ridefinizione dei pesi e delle polarità insediative, capaci di promuovere una nuova ricomposizione delle varie tipicità, strettamente connesse con le caratteristiche proprie delle singole realtà e compatibili con gli elementi evolutivi.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

Come già evidenziato in rapporto alle altre UDP, quella del Paesaggio dei fondovalle insediativi si caratterizza come soluzione di continuità rispetto agli andamenti E-O dei paesaggi provinciali.

Si rinvia pertanto agli elementi valutativi già evidenziati per le altre unità di paesaggio, non potendo essere descritta una armatura infrastrutturale che sommi i vari varchi vallivi e ne 'sommi' le singole qualità e quantità di specifica caratterizzazione.